



GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL BACINO TERRITORIALE “PIANURA E MONTAGNA MODENESE” DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI MODENA

Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Spilamberto, Vignola, Zocca

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

C.I.G.: 7989996149

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1 - Definizioni.....	7
Art. 2 - Oggetto	11
Art. 3 - Competenze dell’Agenzia	13
Art. 4 - Durata	13
Art. 5 - Natura del Contratto e rischio del Gestore	14
Art. 6 - Obblighi e responsabilità del Gestore	14
Art. 7 - Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività.....	15
Art. 8 - Corrispettivo del Gestore.....	16
Art. 9 - Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento	18
Art. 10 - Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati	18
Art. 11 - Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore	19
Art. 12 - Imposte, tasse, canoni.....	21
CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE	21
Art. 13 - Dotazione patrimoniale del Gestore	21
Art. 14 - Beni strumentali esistenti al momento dell’avvio del servizio.....	22
Art. 15 - Trasferimento dei beni strumentali dal precedente gestore.....	22
Art. 16 - Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro	23
Art. 17 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l’affidamento.....	24
Art. 18 - Cessazione della strumentalità dei beni.....	25
Art. 19 - Inventari dei beni.....	25
Art. 20 - Banca dati degli utenti serviti	26
Art. 21 - Gestione dei beni utilizzati per l’espletamento del servizio.....	26
Art. 22 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza o cessazione dell’affidamento	27
Art. 23 - Canoni a carico del Gestore.....	28
Art. 24 - Clausola di sostituzione.....	28
Art. 25 - Trasferimento di personale e clausola sociale	28
Art. 26 - Rapporto di lavoro del personale.....	29
Art. 27 - Attività delle organizzazioni di volontariato	29
Art. 28 - Diritti ed obblighi del Concessionario alla scadenza dell’affidamento.....	30

CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO.....	30
Art. 29 - Raccolta differenziata.....	30
Art. 30 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI.....	31
Art. 31 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006	31
Art. 32 - Raccolta e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.....	31
Art. 33 - Gestione post operativa delle discariche	32
Art. 34 - Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi	33
Art. 35 - Divieto di subconcessione	33
Art. 36 - Affidamento in subappalto a terzi di attività operative	33
Art. 37 - Poteri e funzioni di indirizzo dell'Agenzia e dei Comuni.....	34
CAPO IV - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.....	35
Art. 38 - Verifica dell'ammissibilità di modifiche al Contratto.....	35
Art. 39 - Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti	35
Art. 40 - Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti	35
Art. 41 - Divieto per il Gestore di disporre modifiche.....	36
Art. 42 - Modifiche richieste dall'Agenzia	36
Art. 43 - Variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 40 e 42	36
CAPO V - CONTROLLO E MONITORAGGIO.....	38
Art. 44 - Poteri di controllo dell'Agenzia e compiti del Direttore dell'esecuzione	38
Art. 45 - Sistema informativo duale.....	38
Art. 46 - Carta dei servizi.....	38
Art. 47 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	39
Art. 48 - Certificazione di Qualità	39
Art. 49 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali	39
Art. 50 - Certificazione del bilancio.....	40
CAPO VI - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA ...	41
Art. 51 - Articolazione territoriale del Concessionario.....	41
Art. 52 - Modificazioni soggettive	41
Art. 53 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto	41
Art. 54 - Decadenza della concessione	43
Art. 55 - Tutela della continuità del servizio	44

CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO	44
Art. 56 - Cauzione definitiva.....	44
Art. 57 - Coperture assicurative	45
Art. 58 - Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio	46
Art. 59 - Foro competente	47
Art. 60 - Allegati	47
ALLEGATO A: Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale	49
ALLEGATO B: Elenco dei prezzi unitari	51
ALLEGATO C: Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati	57
ALLEGATO D: Regolazione economica dei ricavi per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. a)	61
ALLEGATO E: Regolazione economica dei costi/ricavi per il recupero/smaltimento dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. b) e c)	68
ALLEGATO F: Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base.....	70
ALLEGATO G: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. a)	80
ALLEGATO H: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. b).....	81
ALLEGATO I: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. c).....	82
ALLEGATO J: Penali.....	83
ALLEGATO K: Piano Economico Industriale (PEI)	93

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede di ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i per i Servizi Idrici e Rifiuti, in _____;

tra

1) ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERSIR"), in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore* _____;

e

2) _____, Operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale rappresentante, con Sede in _____, presso la quale elegge domicilio ai fini del presente Contratto;

di seguito congiuntamente individuate anche come "le parti",

PREMESSO

Vista la Parte IV, Capo III, del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, il relativo art. 203, comma 2, che fissa in quindici anni la durata minima degli affidamenti in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 3-*bis* (organizzazione territoriale) del D.L. 138/2011, come successivamente modificato;
Vista la L.R. n. 25/1999 della Regione Emilia-Romagna, recante "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", come successivamente modificata;

Vista la L.R. n. 23/2011 della Regione Emilia Romagna, recante "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*", con cui è stata istituita, a seguito della soppressione delle ATO, la nuova Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, ATERSIR;

Visto, in particolare, l'art. 4 della cit. L.R. n. 23/2011, che affida ad ATERSIR tutte le funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate in precedenza dalle Autorità d'Ambito, ivi comprese l'adozione delle necessarie misure di regolazione, l'individuazione delle modalità di affidamento dei servizi e la definizione dei rapporti con i gestori, anche per quanto concerne la relativa modifica o cessazione;

Visto l'art. 25, comma 4, del D.L. 1/2012 secondo cui "*Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le*

seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.”

Vista la l. r. n. 16/2015, recante “*Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla L.R. n. 31/1996*”;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con delibera di Assemblea Regionale n. 67/2016;

Vista la delibera n. 50 del 26 Luglio 2016 del Consiglio d’Ambito di approvazione del Piano d’Ambito di Modena;

Vista la delibera n. 5 del 12 Dicembre 2016 del Consiglio Locale di Modena avente ad oggetto l’individuazione della procedura ad evidenza pubblica quale modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Vista la delibera n. 70 del 12 Ottobre 2017 del Consiglio d’Ambito con cui è stato individuato il bacino di affidamento denominato “Pianura e Montagna Modenese” relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è stato disposto di procedere con l’attività necessaria ad assicurare lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica;

Vista la determinazione dirigenziale n. 188 del 10 Dicembre di definizione del valore di subentro e la determinazione dirigenziale n. _____ di definitivo aggiornamento del valore di subentro;

Vista la delibera n. 31 del 10 aprile 2019 del Consiglio d’Ambito di approvazione degli atti di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO

unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Contratto di servizio e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Contratto, anche ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006, si intende per:

- 1) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- 2) “recupero”: qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione;
- 3) “riciclaggio” o “riciclo”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- 4) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi;
- 5) “rifiuti differenziati”: rifiuti separati in funzione delle relative tipologia e natura risultanti dalla raccolta differenziata (frazione umida/organica, carta e cartone, plastica e plastica/barattolame, vetro, etc.);
- 6) “rifiuti indifferenziati”: rifiuti non oggetto di raccolta differenziata, cioè non separati per tipologia e natura;
- 7) “rifiuti urbani”:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

8) “rifiuti assimilati ai rifiuti urbani”: i rifiuti individuati alla lettera b) del punto precedente.

9) “avvio a recupero”: operazioni e trattamenti preliminari al riciclo;

10) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

11) “prevenzione”: le operazioni di cui all’art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

- a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure
- c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

12) “riutilizzo”: le operazioni di cui all’art. 183, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

13) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di cui all’art. 183, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

- 14) “commercializzazione”: il complesso di attività amministrative e commerciali volte a collocare presso impianti/operatori economici, alle migliori condizioni economiche, le frazioni di rifiuti provenienti da raccolte differenziate, ivi compreso il ricorso ai sistemi consortili;
- 15) “bacino territoriale”: l’ambito geografico di riferimento per l’erogazione del servizio comprendente i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Spilamberto, Vignola, Zocca della Provincia di Modena;
- 16) “Contraente” o “Concessionario” o “Gestore del servizio” o “Gestore”: l’Operatore economico incaricato da ATERSIR della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al presente Contratto;
- 17) “Amministrazione aggiudicatrice”, “Agenzia” o “Concedente”: l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, istituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011, che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell’ambito regionale, nonché di controllo e monitoraggio;
- 18) “Contratto di servizio”: il Contratto di concessione di servizio pubblico stipulato tra l’Agenzia ed il soggetto Gestore (o Concessionario) e relativi allegati;
- 19) “Direttore dell’esecuzione del Contratto”: l’organo nominato dall’Agenzia ai fini del controllo dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore in virtù del Contratto di concessione;
- 20) “Disciplinare Tecnico”: documento, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che insieme ai suoi allegati definisce le caratteristiche qualitative e quantitative minime e vincolanti dei servizi da espletare, secondo le modalità ivi previste;
- 21) “offerta economica”: l’importo economico offerto dal contraente in sede di gara per l’esecuzione del servizio;
- 22) “offerta tecnica”: le modalità di esecuzione del servizio offerte dal contraente in sede di gara;

- 23) “piano economico-industriale” o “PEI”: documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal concessionario ai sensi dell’Allegato C al Bando di gara, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, anche ai fini della determinazione delle voci tariffarie;
- 24) “piano economico-finanziario”: documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal concessionario ed asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, nonché dei flussi finanziari relativi all’intero periodo di durata del Contratto;
- 25) “piano annuale delle attività” documento tecnico composto dalla Relazione illustrativa e dai piani operativi di lavoro di ogni singola attività suddivisi per Comune redatto secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico;
- 26) “referente dell’impresa”: il soggetto nominato dal contraente, avente il compito di rappresentare il concessionario nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione del Contratto e con il concedente;
- 27) “servizi di base”: servizi affidati in concessione come descritti all’articolo 2, comma 4 del presente Contratto e all’articolo 5 del Disciplinare Tecnico.
- 28) “servizi integrativi”: servizi affidati in concessione come descritti all’articolo 6 del Disciplinare Tecnico, non previsti tra i servizi di base al momento dell’affidamento, attivabili durante la concessione su richiesta dei Comuni o dell’Agenzia;
- 29) “servizi integrativi programmabili”: servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall’Agenzia a monte della pianificazione finanziaria annuale;
- 30) “servizi integrativi non programmabili”: servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall’Agenzia in corso di anno, non ricompresi nella pianificazione finanziaria dell’anno corrente;
- 31) “servizio in concessione”: i “servizi di base” e i “servizi integrativi” come precedentemente definiti;
- 32) “periodo transitorio”: i primi due anni di affidamento, decorrenti dalla sottoscrizione e dall’affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna, durante i quali il servizio in concessione dovrà migliorare gli standard in essere al momento della presa in consegna della gestione al fine di conseguire gli obiettivi offerti dal concessionario in sede di gara di cui

all'Allegato A *“Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune”* e al Disciplinare Tecnico;

33) *“servizio a regime”*: servizio in concessione da svolgere secondo gli standard prestazionali previsti dal Disciplinare Tecnico e dall'Allegato A dall'inizio del terzo anno di affidamento;

34) *“abitanti equivalenti”*: rappresentazione dei soggetti che contribuiscono alla produzione dei rifiuti urbani e assimilati, assumendo come unità di misura la produzione di un residente, tenendo conto degli apporti delle utenze domestiche non residenti, delle utenze non domestiche, dei flussi turistici e del pendolarismo universitario, ovvero di altri fattori, come stabiliti annualmente dall'Agenzia;

35) *“centro di raccolta”*: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

36) *“centro del riuso”*: apposito spazio organizzato e strutturato per l'esposizione temporanea, finalizzato allo scambio tra privati, di beni usati suscettibili di riutilizzo;

37) *“tariffa di natura corrispettiva”* o *“tariffa puntuale di natura corrispettiva”*: il prezzo commisurato al servizio rifiuti erogato agli utenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013.

38) *“data di effettivo subentro”*: data indicata all'art. 4 del contratto, da intendersi come avvio operativo dei servizi affidati al Gestore, individuata secondo quanto disposto dall'art. 7 del Disciplinare Tecnico.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Contratto di servizio disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale descritto in precedenza.

2. I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente Contratto sono i rifiuti urbani e assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

3. Con la sottoscrizione del presente Contratto di servizio, il Gestore accetta di effettuare la gestione in esclusiva del servizio in concessione, disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale, secondo quanto previsto dal presente Contratto, dal Disciplinare Tecnico, dai documenti di gara, nonché dalla pianificazione e regolazione pubblica di settore.

4. I servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati affidati in base al presente Contratto comprendono i seguenti servizi di base, come meglio dettagliati all'art. 5 del Disciplinare Tecnico:

- la raccolta e trasporto di rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184, comma 2, da lett. a) ad f), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- i servizi di igiene urbana e spazzamento delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio e servizi annessi, nonché la pulizia delle rive fluviali e lacuali;
- il servizio di lavaggio dei contenitori stradali;
- la rimozione dei rifiuti urbani abbandonati di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti anche ai fini della prevenzione dei rifiuti;
- l'attivazione e gestione di un sistema di contabilizzazione e misurazione puntuale del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, per almeno la frazione indifferenziata a trattamento/smaltimento, e dei conferimenti ai Centri di Raccolta;
- la gestione post operativa delle discariche di proprietà pubblica di cui all'art. 5 del Disciplinare Tecnico;
- l'attività di avvio a recupero delle frazioni differenziate;
- la commercializzazione dei rifiuti differenziati;
- il servizio di accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti mediante personale dipendente del soggetto Gestore;
- altri servizi eventualmente specificati dal Gestore.

5. Rientrano nel perimetro di affidamento anche i servizi integrativi intesi come servizi non previsti tra i servizi di base, attivabili durante la concessione su richiesta dei Comuni o dell'Agenzia con riferimento all'art. 6 del Disciplinare Tecnico.

6. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici competenti. È altresì tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai medesimi atti, secondo le modalità indicate dal Disciplinare Tecnico e dal presente Contratto, nonché alla commercializzazione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

7. Il servizio oggetto del presente Contratto costituisce un servizio pubblico di interesse generale di rilevanza economica e rappresenta, altresì, un servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato da parte del Gestore fino al momento dell'effettivo subentro da parte di un nuovo aggiudicatario.

8. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause imprevedibili di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Gestore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza. Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

Art. 3 - Competenze dell'Agenzia

1. L'Agenzia, quale soggetto istituito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs. n. 152/2006, titolare delle competenze indicate nelle leggi regionali n. 23/2011 e n. 16/2015 opera, ai fini del rapporto regolato dal presente Contratto, quale parte pubblica contraente, su un piano di parità con il Gestore selezionato con gara, ferme restando le funzioni pubblicistiche di controllo e di regolazione dei servizi, riservate all'Agenzia dalla vigente normativa.

Art. 4 - Durata

1. Il presente Contratto di servizio decorre dalla data di sottoscrizione. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente contratto ha durata pari a quindici anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006, decorrenti dalla data del __/__/__, individuata secondo quanto previsto all'art. 7 del Disciplinare Tecnico.

2. Il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, nel rispetto del presente Contratto e delle condizioni ivi indicate, per tutto il periodo necessario per l'esperimento della procedura avente ad oggetto l'affidamento del servizio, fino al subentro del nuovo Gestore.

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del presente Contratto e il subentro del nuovo Gestore, è consentita la realizzazione di nuovi investimenti ovvero la variazione del personale impiegato nella gestione del servizio esclusivamente previa apposita autorizzazione scritta, trasmessa via PEC da parte dell'Agenzia.

Art. 5 - Natura del Contratto e rischio del Gestore

1. Il Gestore assume il rischio operativo e l'alea economico-finanziaria derivanti dall'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto di concessione.

2. Il rischio operativo comprende l'alea economica derivante dallo scostamento dal limite quantitativo di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento nonché quella derivante dallo scostamento dagli standard inerenti all'avvio al recupero dei rifiuti differenziati, come meglio specificato agli artt. 9 e 10.

3. In caso di gestione della tariffa di natura corrispettiva, il rischio operativo comprenderà altresì il mancato recupero dei crediti all'utenza, così come previsto e disciplinato dall'art. 11 del presente Contratto.

Art. 6 - Obblighi e responsabilità del Gestore

1. Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del presente Contratto e dei relativi allegati. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi, dovrà osservare la normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto, dal Disciplinare Tecnico e relativi allegati.

2. Costituisce obbligo del Gestore il rispetto degli standard minimi prestazionali e degli obiettivi di servizio indicati all'Allegato A del presente Contratto, in conformità alle condizioni e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del servizio indicate nell'offerta tecnica, anche in relazione agli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti, tenuto conto altresì degli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*.

3. Il Gestore è vincolato al rispetto delle condizioni economiche offerte in sede di gara come disciplinate dal presente Contratto, che costituiscono, al netto di servizi integrativi eventualmente richiesti, il limite massimo di corrispettivo, in base annuale, che può essere riconosciuto per la gestione del servizio in concessione. Il Gestore è altresì vincolato alla regolazione economica della fase di smaltimento del rifiuto indifferenziato e della commercializzazione dei rifiuti differenziati, come disciplinate rispettivamente dagli artt. 9 e 10.

4. Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti di idoneità professionale (tra i quali la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) previsti dai documenti di gara e dovrà, altresì, possedere i requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per

l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento.

5. Grava, inoltre, sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi stessi e con l'utilizzo dei beni strumentali.

7. Il Concessionario ha l'obbligo di costituire, entro sessanta giorni dalla stipula del presente Contratto, una propria sede operativa come meglio specificato all'art. 71 del Disciplinare Tecnico, localizzata all'interno del bacino territoriale di affidamento, quale presidio e riferimento nell'esecuzione delle attività oggetto di concessione, anche ai fini di cui al successivo articolo 51.

8. Il Concessionario, a seguito dell'affidamento del servizio, sarà tenuto all'acquisizione dei beni strumentali al servizio oggi in capo al precedente gestore come elencati alla determinazione n. 188 del 10 dicembre 2018. A fronte del trasferimento della disponibilità dei riferiti beni strumentali, l'aggiudicatario deve corrispondere al precedente gestore una somma pari al valore netto contabile dei beni come inizialmente definito per un importo pari a 19.388.216,32 euro nella Determina dirigenziale n. 188 del 10 dicembre 2018, e che sarà aggiornato in ragione dei valori patrimoniali del Gestore uscente risultati alla data di effettivo subentro della gestione. Le modalità di acquisizione di tale complesso di beni strumentali e di pagamento del relativo valore contabile al gestore uscente sono dettagliati all'art. 15 del presente Contratto.

Art. 7 - Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, la pianificazione d'ambito del bacino territoriale nonché gli eventuali ulteriori atti amministrativi a valenza pianificatoria o di programmazione, approvati dalle Amministrazioni competenti, *ratione temporis* vigenti durante l'intera gestione del servizio, obbligano il Gestore al raggiungimento degli obiettivi da questi indicati, nonché al rispetto dei vincoli derivanti dalla regolazione dei flussi dei rifiuti. Salvo quanto previsto dal Capo IV, il Gestore non avrà titolo ad avanzare eccezione, riserva o pretesa, neppure risarcitoria, alcuna.

2. Il Gestore è tenuto a predisporre e presentare il Piano annuale delle attività indicato nel Disciplinare Tecnico, con le modalità e i tempi ivi stabiliti, fermo restando il limite massimo di corrispettivo previsto dall'art. 6, comma 3.

Art. 8 - Corrispettivo del Gestore

1. Il corrispettivo del Gestore per l'erogazione del servizio in concessione è determinato nel rispetto delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

2. Il corrispettivo del Gestore è costituito dalle seguenti componenti:

a) proventi derivanti dall'erogazione dei servizi di base di cui all'art. 2, comma 4, del presente Contratto, determinati come segue:

- i. quanto ad € _____ per il primo anno di affidamento,
- ii. quanto ad € _____ per il secondo anno di affidamento,
- iii. quanto ad € _____ dall'inizio del terzo anno di affidamento e per ciascun anno fino alla conclusione del rapporto.

Per un importo contrattuale complessivo pari a € _____ oltre IVA ai sensi di legge.

b) proventi derivanti dall'erogazione dei servizi integrativi eventualmente attivati, in base ai prezzi offerti dal Gestore in sede di gara come desunti dal Piano Economico Industriale (Allegato K) ovvero, nel caso di prestazioni (servizi e/o forniture) non offerte in sede di gara, determinati applicando i prezzi unitari di cui all'Allegato B del presente Contratto. Tali servizi integrativi possono essere distinti in:

- servizi programmabili, inseriti a preventivo nel corrispettivo dell'anno di effettuazione;
- servizi non programmabili, inseriti a consuntivo nel corrispettivo del secondo anno successivo a quello di effettuazione.

Per gli anni successivi al terzo anno di affidamento il corrispettivo per i servizi di cui alle lettere a) e b) del presente comma sarà aggiornato in applicazione dell'art. 39 del presente Contratto.

3. Nessun altro compenso, né integrazione, potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salvo eventuali variazioni determinate da norme imperative di legge, dalle modificazioni della pianificazione di cui all'art. 7 e dalle varianti di cui al Capo IV ad opera dell'Agenzia.

4. Non concorrono alla determinazione del corrispettivo del Gestore le ulteriori componenti tariffarie relative:

- a) agli oneri di smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti agli impianti di smaltimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 9;
- b) ai ricavi e ai costi derivanti dal conferimento dei rifiuti differenziati come disciplinato dal successivo art. 10;
- c) ad eventuali canoni corrisposti ai soggetti proprietari degli *asset* di cui al successivo art. 14, comma 1 lettera b);
- d) agli oneri destinati al rimborso per i costi di gestione *post mortem* di discariche non comprese nell'elenco di cui al punto *vii.* dell'art. 5 del Disciplinare Tecnico e la cui gestione *post mortem* non sia stata oggetto di affidamento nella forma di servizi integrativi di cui all'art. 6 del Disciplinare Tecnico;
- e) agli oneri destinati al rimborso per i costi di trasporto e smaltimento del percolato di discarica con riferimento alle discariche in gestione *post mortem* comprese nell'elenco di cui al punto *vii.* dell'art 5 del Disciplinare Tecnico o la cui gestione *post mortem* sia stata oggetto di affidamento nella forma di servizi integrativi di cui all'art. 6 del Disciplinare Tecnico;
- f) ai contributi destinati al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese le eventuali somme a disposizione per incentivi alle funzioni normativamente previste per il corretto espletamento della concessione;
- g) ai fondi solidaristici disciplinati previsti dal diritto *pro tempore* vigente;
- h) ad eventuali crediti inesigibili, vantati dal precedente titolare della tariffa, riconosciuti e quantificati dall'Agenzia;
- i) ad ogni altro onere eventualmente stabilito dall'Agenzia.

5. E' comunque fatto obbligo al concessionario di riscuotere le voci tariffarie di cui al precedente comma 4 eventualmente previste dalla pianificazione annuale approvata da parte dell'Agenzia e di versarle ai relativi destinatari, in conformità alle modalità definite dall'Agenzia.

Art. 9 - Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento

1. Fermo restando che gli oneri per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati sono esclusi dal corrispettivo, al fine di incentivare il raggiungimento degli standard minimi prestazionali offerti in sede di gara, di cui all'Allegato A al presente Contratto, in applicazione degli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti prodotti e miglioramento dei fattori ambientali, il Gestore è assoggettato al rischio economico, secondo le modalità di imputazione definite nell'Allegato C *“Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati”* al presente Contratto, connesso all'eventuale scostamento della quantità di rifiuti indifferenziati effettivamente conferiti agli impianti di smaltimento rispetto a quella indicata nel predetto Allegato A.

2. L'Agenzia determinerà annualmente, sulla base della Pianificazione regionale, a quali impianti dovranno essere conferiti i rifiuti indifferenziati di ciascun Comune. L'Agenzia stabilirà altresì la tariffa unitaria applicata da ciascun impianto o polo impiantistico per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita a detti impianti da parte del Gestore.

Art. 10 - Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli standard quantitativi e qualitativi previsti dal presente Contratto in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio degli stessi ad ogni altra forma di recupero e garantendone lo smaltimento in sicurezza qualora il recupero non risulti possibile. I rifiuti differenziati sono classificati nelle seguenti filiere/macrofiliere merceologiche:

- a) rifiuti differenziati di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006:
 - Carta (include carta e cartone);
 - Vetro;
 - Plastica (include plastica e plastica/barattolame);
 - Legno;
 - Acciaio;
 - Alluminio;

b) rifiuti organici:

- Umido (scarti alimentari da cucine e mense, ecc.)
- Verde (sfalci e potature);

c) altre Raccolte Differenziate (inclusi rifiuti ingombranti e terre da spazzamento)

2. Ai fini del raggiungimento degli standard di cui al comma 1, in relazione ai rifiuti differenziati di cui al comma 1 lettera a), il Gestore ha la facoltà di effettuare tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo ritenuti necessari, restando in ogni caso l'unico responsabile al raggiungimento di tali standard. Il Gestore potrà svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 36, comma 2.

3. Fermo restando che i ricavi derivanti dall'attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al comma 1 lettera a) sono esclusi dal corrispettivo, il Gestore è assoggettato al rischio economico dovuto al mancato rispetto delle soglie di ricavi corrispondenti agli standard di cui al comma 1, secondo le modalità di imputazione previste dall'Allegato D al presente Contratto.

4. Fermo restando il rispetto degli standard di cui al comma 1, gli oneri per le attività di recupero/smaltimento di tutte le frazioni merceologiche diverse da quelle di cui al comma 1 lettera a) sono disciplinati dall'Allegato E al presente Contratto.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Agenzia, con le modalità di cui all'art. 45 del presente Contratto, gli atti e le informazioni relativi alle attività di cui al presente articolo.

6. Il Gestore è tenuto, altresì, ad acquisire le deleghe che si rendano necessarie ai fini delle attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al presente articolo.

Art. 11 - Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore

1. La tariffa, determinata ai sensi delle norme vigenti, costituisce il meccanismo di imputazione del corrispettivo del Gestore ai soggetti di cui ai commi successivi. L'Agenzia con proprio provvedimento definisce la ripartizione pro quota per ogni Comune, ovvero per bacini sovra comunali, del corrispettivo e delle ulteriori componenti tariffarie di cui all'articolo 8.

2. Qualora non si applichi la tariffa puntuale di natura corrispettiva, il Gestore ha diritto al pagamento degli importi come determinati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, da parte dei singoli Comuni afferenti al bacino territoriale di riferimento del presente Contratto. Il Gestore presenta regolare

fattura a ciascun Comune con cadenza di norma mensile, salvo diverso accordo con la singola amministrazione comunale.

3. A seguito di apposita deliberazione comunale, il Gestore è obbligato ad espletare il servizio di gestione della tariffazione di natura corrispettiva, come previsto all'art. 5 della L.R. n. 16 del 2015, secondo le modalità indicate al Capo X del Disciplinare Tecnico.

4. Qualora sia avvenuto il passaggio a tariffa puntuale di natura corrispettiva, l'articolazione tariffaria, le modalità ed i termini di pagamento sono determinati dall'Agenzia o dai Comuni, in base alla normativa vigente.

5. Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al comma precedente è determinato in conformità all'Allegato B "Elenco prezzi unitari" del presente Contratto.

6. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalle norme di legge e da atti dell'Agenzia *ratione temporis* vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo. Tale quota pari al 2% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal comma successivo.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 5, nei casi di applicazione della tariffa di natura corrispettiva, qualora gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4 abbiano un valore complessivo positivo, il Gestore avrà diritto al riconoscimento dell'intera quota di crediti inesigibili maturati sulle poste suddette, secondo quanto disciplinato nell'Allegato F al presente contratto.

8. A prescindere dall'applicazione della tariffa puntuale avente natura corrispettiva, gli importi da corrispondersi al Gestore, in coerenza con quanto specificato nei precedenti commi del presente articolo, devono essere complessivamente coerenti con il Piano Economico Industriale (PEI) di cui all'Allegato K, come adeguato negli anni. Per quanto di competenza del Gestore e nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, di competenza dell'Agenzia, relative alla ripartizione pro quota per ogni Comune, il Gestore deve assicurare la coerenza complessiva sul bacino di affidamento tra:

- elementi economico-finanziari alla base del PEI;
- ulteriori elementi tecnico-economici regolati dal presente Contratto (quali relativi agli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati di cui all'Allegato C, ai ricavi per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all'Allegato D, ai costi/ricavi per il recupero/smaltimento dei rifiuti differenziati di cui all'Allegato E);
- elementi tecnico-economici alla base dei Piani Economico Finanziari annualmente proposti in base al D.P.R. 158/1999.

Art. 12 - Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili.

CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE

Art. 13 - Dotazione patrimoniale del Gestore

1. Il Gestore espleta il servizio di gestione dei rifiuti urbani avvalendosi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, di due categorie di beni: beni strumentali al servizio e beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale.

2. Per beni strumentali al servizio si intendono quei beni mobili funzionalmente connessi all'esercizio del servizio pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, attrezzature, cassonetti, contenitori e mezzi, allocati nel bacino territoriale di riferimento. Si considerano altresì appartenenti a questa categoria i Centri di Raccolta e tutti i beni trasferiti dal precedente gestore secondo le modalità stabilite dall'art. 15. Tali beni sono destinati esclusivamente alla gestione del servizio nel bacino territoriale di riferimento, secondo criteri di continuità, economicità ed efficienza del servizio. I beni suddetti restano nella disponibilità del Gestore per tutta la durata dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel presente Capo.

3. Per beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale si intendono quei beni mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti per il trattamento dei rifiuti, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni dotazione informatica, hardware e software. Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all'esercizio del servizio, bensì alla struttura

organizzativa del Gestore come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.

Art. 14 - Beni strumentali esistenti al momento dell'avvio del servizio

1. Al momento dell'avvio del servizio, il Gestore si avvale delle seguenti categorie di beni strumentali all'espletamento del servizio:

- a) beni di proprietà dello stesso Gestore;
- b) beni di proprietà dell'Agenzia, di uno o più Comuni afferenti all'ambito territoriale, ovvero di loro forme associative o di altri enti pubblici;
- c) beni trasferiti dal precedente gestore secondo le modalità stabilite dall'art. 15.

2. I beni strumentali all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di proprietà del Gestore di cui al precedente comma 1, lett. a) sono specificamente elencati nell'Allegato G del presente Contratto di servizio, che sarà compilato a conclusione del procedimento di inventario di cui all'art. 19.

3. I beni di cui al precedente comma 1, lett. b), individuati nell'Allegato H sono dati in uso dall'Agenzia al Gestore previa eventuale stipulazione di apposite convenzioni o accordi con i soggetti proprietari, che stabiliscono le condizioni e le modalità secondo le quali tali beni sono messi nella disponibilità del Gestore.

4. Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi agli standard individuati nel Disciplinare Tecnico per l'espletamento del servizio.

5. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento dei beni di cui al precedente comma 1, lett. c), entro il termine di vigenza del presente Contratto.

Art. 15 - Trasferimento dei beni strumentali dal precedente gestore

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, il Gestore è obbligato entro la data di effettivo subentro nella gestione a perfezionare il trasferimento dei beni strumentali al servizio, di cui alla art. 14, comma 1, lett. c), individuati nell'Allegato I.

2. Entro la data di effettivo subentro, l'aggiudicatario deve aver dato atto di aver corrisposto al precedente gestore una somma pari al valore netto contabile di tali beni come inizialmente definito

nella Determina dirigenziale n. 188 del 10 dicembre 2018 ed aggiornato dalla Determinazione numero _____, fatto salvo quanto stabilito ai commi successivi.

3. Laddove il Gestore non corrisponda al precedente gestore la somma di cui ai precedenti commi, entro la data di effettivo subentro, ha facoltà di differire il versamento della suddetta somma nei seguenti modi:

- a) entro e non oltre il termine di 90 giorni dall'effettivo subentro la somma risultante dagli investimenti effettuati entro la data di scadenza della precedente convenzione,
- b) entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'effettivo subentro la somma risultante dagli investimenti effettuati successivamente alla data di scadenza della precedente convenzione.

Le somme di cui sopra sono individuate dalla Determinazione dirigenziale di aggiornamento di cui al comma precedente.

4. Il Gestore presenta, alla sottoscrizione del presente Contratto, cui la stessa risulta allegata, idonea garanzia fideiussoria a copertura del valore di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Gestore uscente. La fideiussione potrà essere svincolata, una volta effettuati i pagamenti previsti secondo le modalità di cui ai commi precedenti, nella misura pro quota corrispondente.

Art. 16 - Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro

1. Il trasferimento nella materiale disponibilità del Gestore dei beni di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) e c), deve essere necessariamente preceduto da una dichiarazione con la quale il Gestore:

- a) accetta tali beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula del presente Contratto;
- b) attesta l'adeguatezza e la conformità dei predetti beni per l'espletamento del servizio;
- c) dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e delle strutture, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio al momento dell'affidamento.

2. L'Agenzia si impegna a fornire al Gestore tutta la documentazione in proprio possesso riguardante i beni predetti.

3. Il Gestore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni oggetto del presente Contratto durante l'espletamento del servizio. Il Gestore, per l'intera durata della concessione e fino alla restituzione dei beni strumentali al servizio secondo quanto disposto dall'art. 22, è, altresì, responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.

Art. 17 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento

1. L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del servizio medesimo, da parte del Gestore dovrà essere previamente comunicata per iscritto all'Agenzia che si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

2. L'acquisizione o la realizzazione dei suddetti beni può essere finanziata:

- a) dall'Agenzia, da uno o più Comuni afferenti all'ambito territoriale o altri enti pubblici;
- b) da fondi o contributi pubblici;
- c) dallo stesso Gestore con risorse proprie.

3. I beni di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), sono di proprietà dell'ente finanziatore e dati in uso al Gestore secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 3. La proprietà dei beni di cui al precedente comma 2, lett. c), al termine della gestione, è acquisita di diritto dall'Agenzia in ragione della quota di ammortamento degli investimenti riconosciuta in tariffa durante il periodo di vigenza del presente Contratto al netto di eventuali contributi pubblici.

4. Qualora l'acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia previamente comunicata per iscritto all'Agenzia, essa non dà diritto al riconoscimento dell'eventuale valore netto contabile ai sensi del successivo art. 22, comma 4.

5. Nei casi di cui al comma precedente l'Agenzia si riserva la facoltà di:

- a) imporre al Gestore il ritorno allo *status quo ante*;
- b) richiedere il risarcimento dell'eventuale danno.

6. In ogni caso è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art. 58.

7. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento degli investimenti finanziati ai sensi del precedente comma 2, lett. c), entro il termine di vigenza del presente Contratto, fatti salvi diversi accordi intercorsi con l'Agenzia in assenza dei quali il Gestore non avrà diritto a quanto previsto dall'art. 22, comma 4.

Art. 18 - Cessazione della strumentalità dei beni

1. La strumentalità dei beni di cui all'art. 13, comma 2, cessa al termine del periodo di utilizzo del bene e comunque non oltre la vetustà massima del bene ai sensi del Capo VIII del Disciplinare Tecnico.

2. Una volta cessata la strumentalità dei beni, qualora i beni siano stati finanziati ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c), il Gestore è obbligato ad esperire una procedura di vendita o altra procedura finalizzata alla dismissione avente ad oggetto tali beni, previa autorizzazione e delega da parte dell'Agenzia, nei modi prescritti dalla vigente disciplina in materia di contabilità pubblica.

3. Qualora la procedura di cui al comma precedente generi un ricavo, lo stesso è oggetto di compensazione ai fini della riduzione della tariffa, fatto salvo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui all'art. 17, comma 7.

4. Qualora la procedura di cui al comma 2 generi un onere ovvero nel caso in cui vada deserta, il Gestore, su richiesta dell'Agenzia, provvede alla dismissione del bene senza oneri a carico della tariffa ovvero ad una sua diversa destinazione.

Art. 19 - Inventari dei beni

1. Il Gestore è obbligato a redigere un inventario dei beni strumentali, da classificarsi secondo le tipologie previste dall'art. 14, comma 1 e dall'art. 17, comma 2, secondo criteri e modalità da concordare con l'Agenzia, entro sei mesi dalla stipula del presente Contratto.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, il Gestore è, altresì, obbligato a fornire ogni informazione, secondo criteri e modalità da concordare con l'Agenzia, relativa all'inventario dei beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale di cui all'art. 13, comma 3.

3. Gli inventari dovranno essere aggiornati e trasmessi all'Agenzia con cadenza annuale, con le modalità e le tempistiche indicate dall'Agenzia.

4. Il Gestore è altresì obbligato, con oneri a proprio carico, a dotarsi di strumenti informatici adeguati per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla formazione e all'aggiornamento degli inventari.

Art. 20 - Banca dati degli utenti serviti

1. L'Agenzia si impegna a mettere a disposizione del Gestore le informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti in possesso dei singoli Comuni appartenenti al bacino territoriale.

2. Il Gestore, qualora nell'espletamento del servizio dovesse riscontrare delle incongruità relativamente alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia e al Comune interessato.

3. A partire dall'attivazione dei sistemi informatizzati di riconoscimento dell'utenza, il Gestore è obbligato a creare e gestire una propria banca dati degli utenti in conformità alle prescrizioni dell'art. 55 del Disciplinare Tecnico.

4. Dal momento dell'attivazione della tariffazione puntuale corrispettivo di cui all'art.11 comma 3, il Gestore resta l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti.

5. Su richiesta per iscritto dell'Agenzia, il Gestore è tenuto a trasmettere copia della banca dati degli utenti serviti entro un termine adeguato indicato nella medesima richiesta.

6. Alla scadenza della concessione, il Gestore è tenuto a trasferire a titolo gratuito all'Agenzia la banca dati degli utenti serviti completa ed aggiornata in conformità alle prescrizioni dell'art. 55 del Disciplinare Tecnico.

Art. 21 - Gestione dei beni utilizzati per l'espletamento del servizio

1. La gestione dei beni strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui ai precedenti artt. 14 e 17 non può essere in alcun modo separata dall'espletamento del servizio di cui al presente Contratto.

2. Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare la dotazione patrimoniale di cui all'art. 13 alle normative tecniche e di sicurezza vigenti *ratione temporis* nel corso dell'affidamento. I costi sostenuti per tali adeguamenti sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni di cui all'art. 13 sono ad onere e cura del Gestore ed i relativi costi sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e realizzazione dei Centri di Raccolta.

Art. 22 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza o cessazione dell'affidamento

1. Alla scadenza della concessione, in caso di risoluzione del Contratto di servizio ai sensi dell'art. 53 ovvero di decadenza ai sensi dell'art. 54 del presente Contratto, il Gestore è obbligato a restituire gratuitamente all'Agenzia ovvero a trasferire al nuovo gestore i beni strumentali di cui al presente Capo in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Devono essere restituiti senza ulteriori oneri all'Agenzia:

- a) i beni strumentali dati in uso al Gestore al momento dell'affidamento ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b);
- b) i beni strumentali acquisiti o realizzati durante l'affidamento e finanziati dall'Agenzia o altro ente pubblico, dati in uso al Gestore ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) e b);

e, senza ulteriori oneri, al gestore entrante:

- c) i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza o cessazione dell'affidamento;
- d) i beni strumentali di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza o cessazione dell'affidamento.

3. Ove non completamente ammortizzati, i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c) e dell'art. 14, comma 1, lett. c), dovranno essere trasferiti al gestore entrante secondo le modalità indicate nel comma successivo.

4. Nei casi previsti dal precedente comma l'Agenzia provvederà a definire l'elenco dei beni non ammortizzati ed il loro valore netto contabile, nonché a porre in capo al nuovo gestore l'obbligo di corrispondere all'attuale Gestore il valore così individuato secondo le modalità previste dall'Agenzia con proprio atto.

5. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto del presente Contratto di servizio, fino al momento in cui la gestione sia effettivamente affidata al nuovo gestore.

Art. 23 - Canoni a carico del Gestore

1. L'onere a carico del Gestore, come previsto dall'art. 8 comma 4, per la disponibilità dei beni strumentali di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), è comprensivo del canone di rimborso dei mutui sostenuti dalle Amministrazioni comunali relativi alla realizzazione dei beni strumentali destinati all'esercizio del servizio.

2. Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di giugno di ogni anno le somme relative ai canoni riferiti all'annualità in corso, come indicate dall'Agenzia ed inserite nei Piani Economici Finanziari dei Comuni. Il Gestore versa i canoni direttamente ai soggetti proprietari dei beni.

Art. 24 - Clausola di sostituzione

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, tutte le convenzioni o gli accordi aventi ad oggetto i beni di cui all'art. 14, comma 3 e all'art. 17, comma 2 lett a) e b), stipulati dal Gestore devono includere una clausola che, in caso di interruzione anticipata del rapporto, riservi ad un eventuale nuovo gestore individuato dall'Agenzia la facoltà di sostituirsi al primo.

Art. 25 - Trasferimento di personale e clausola sociale

1. Il personale del gestore uscente è trasferito entro la data di effettivo subentro al Concessionario secondo quanto previsto dall'art. 202 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006. E', altresì, trasferito al Concessionario il personale dipendente degli enti locali afferenti al bacino territoriale di riferimento già occupato nello svolgimento del servizio, previo accordo coi lavoratori interessati.

2. Nei limiti di quanto disposto al comma 1, al trasferimento di personale si applica l'art. 2112 c.c., l'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. n. 25/99.

3. Il personale trasferito mantiene lo *status* giuridico ed il trattamento economico in essere alla data del trasferimento secondo il relativo Contratto collettivo nazionale di settore e gli accordi collettivi aziendali vigenti.

4. Al termine del presente Contratto, ovvero in caso di sua interruzione anticipata, il personale dipendente del Gestore da trasferire al nuovo gestore è unicamente quello adibito, in via esclusiva,

al servizio di cui al presente Contratto. Il trasferimento del personale è, altresì, regolato dalla contrattazione collettiva vigente.

Art. 26 - Rapporto di lavoro del personale

1. Il Gestore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE).

3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del subaffidamento.

4. Fatti salvi gli obblighi di cui al c.1 del presente articolo, il Gestore è altresì obbligato ad eseguire quanto indicato in sede di gara nell'offerta tecnica, al Fascicolo 4 dedicato al Personale.

Art. 27 - Attività delle organizzazioni di volontariato

1. È data facoltà alle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi dell'art. 7 della L. 266/91 e della L.R. 12/2005, di svolgere attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente ed il Gestore, e previa approvazione dell'Agenzia.

2. Le attività di cui al comma precedente devono essere compatibili con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche ambientale, e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 49.

Art. 28 - Diritti ed obblighi del Concessionario alla scadenza dell'affidamento

1. Alla scadenza della concessione oggetto del presente Contratto, in caso di risoluzione ai sensi dell'art. 53 ovvero di decadenza ai sensi dell'art. 54 del presente Contratto, il Concessionario ha diritto di ricevere dall'operatore economico risultante gestore del servizio nel successivo periodo di affidamento una somma, a titolo di valore di subentro, come determinata e secondo le modalità previste dall'Agenzia con proprio atto. L'Agenzia si impegna a condizionare l'efficacia del Contratto di servizio relativo al successivo affidamento alla corresponsione da parte del nuovo gestore di tale somma.

2. Il valore di subentro di cui al comma precedente si compone del valore netto contabile dei beni strumentali al servizio secondo quanto previsto all'art. 22, comma 4, del presente Contratto. Gli eventuali conguagli relativi alle ultime due annualità dell'affidamento sono disciplinati secondo quanto stabilito agli allegati C, D, E ed F del presente Contratto.

3. Il trasferimento dei beni e dei crediti di cui al comma 1 non costituisce trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Non concorrono a formare il valore di subentro i crediti vantati dal Concessionario nei confronti degli utenti del servizio, né i crediti vantati dal Concessionario a qualunque titolo nei confronti dell'Agenzia o di terzi.

4. Il Concessionario trasferisce all'operatore economico risultante gestore del servizio nel successivo periodo di affidamento il proprio personale dipendente adibito, in via esclusiva, al servizio secondo quanto previsto all'art. 25 del presente Contratto.

5. Il Concessionario è obbligato a trasferire a titolo gratuito all'Agenzia la banca dati degli utenti serviti, secondo quanto previsto all'art. 20 del presente Contratto.

CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO

Art. 29 - Raccolta differenziata

1. Il Gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le modalità ed i tempi indicati nell'offerta presentata in sede di gara, nonché di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico. Il mancato rispetto delle predette condizioni, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 58.

2. Il Gestore è obbligato a comunicare annualmente all'Agenzia i dati necessari alla verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

Art. 30 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI.

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero i rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, di quanto stabilito all'art. 10 e al fine della massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti.

2. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

Art. 31 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero, ovvero allo smaltimento laddove il recupero non sia possibile, i rifiuti differenziati di cui all'Allegato E al presente Contratto, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza e garantendo la minimizzazione dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi secondo regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna categoria merceologica dei rifiuti di cui al presente articolo.

2. Rimane in capo al Gestore la responsabilità della collocazione a recupero del materiale raccolto.

3. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

Art. 32 - Raccolta e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative alle quantità, ai flussi dei rifiuti, alla

individuazione degli impianti di smaltimento di destinazione, secondo quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dagli atti di pianificazione adottati dall’Agenzia e dagli altri soggetti pubblici eventualmente competenti, *ratione temporis* vigenti. Tale obbligo comprende anche il trasporto dei rifiuti suddetti franco impianto secondo quanto previsto dall’allegato C al presente contratto.

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 9, il Gestore è, in ogni caso, obbligato ad avviare a smaltimento tutti i rifiuti indifferenziati prodotti e raccolti nel bacino territoriale di riferimento.

3. Il Gestore è altresì obbligato a fornire all’Agenzia i dati relativi ai quantitativi raccolti e avviati allo smaltimento, nonché i costi sostenuti per lo smaltimento entro e non oltre il 31 agosto dell’anno successivo e comunque a richiesta motivata dall’Agenzia.

Art. 33 - Gestione post operativa delle discariche

1. Il servizio di gestione post operativa delle discariche di proprietà degli enti locali è regolato dal presente articolo e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle vigenti specifiche disposizioni legislative nonché, dal punto di vista tecnico, da quanto previsto dal Capo XI “*Prescrizioni tecniche e modalità di esecuzione dei servizi di gestione post operativa delle discariche*” del Disciplinare Tecnico.

2. I servizi oggetto del presente articolo, come puntualmente declinati nel Disciplinare Tecnico, sono da considerarsi ad ogni effetto “servizi pubblici essenziali” regolati a norma di legge. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, non adeguatamente motivati da fatti eccezionali e imprevedibili e fatta salva ogni più grave conseguenza, l’Agenzia sarà libera di provvedere all’esecuzione dei servizi nelle forme che riterrà più opportune e per la durata necessaria, in sostituzione del Gestore, cui saranno addebitati gli oneri conseguenti nonché gli eventuali maggiori oneri derivanti dai comportamenti sopra richiamati.

3. Il Gestore è tenuto ad adempiere alle prestazioni inerenti il servizio in oggetto adottando tutte le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli addetti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Il Gestore è, altresì, obbligato a dotarsi di apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto dall’art. 57 del presente Contratto.

4. L’Agenzia può effettuare controlli sull’operato del Gestore, anche mediante sopralluogo, in qualunque momento senza che il Gestore possa opporsi. E’ inoltre facoltà dell’Agenzia adottare

tutti i metodi che riterrà opportuni per verificare la veridicità delle attestazioni e per monitorare in ogni modo e luogo i servizi svolti.

5. Il Gestore è obbligato a provvedere al trasporto a impianti autorizzati con avvio allo smaltimento del percolato originato nelle discariche la cui gestione *post mortem* è stata allo stesso affidata, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza e garantendo la minimizzazione dei costi di trasporto e smaltimento. A tal fine, il Gestore annualmente invia all'Agenzia, per ciascun sito di discarica gestito, specifica rendicontazione dalla quale si evincano i costi effettivamente sostenuti di trasporto e di trattamento del suddetto percolato, producendo opportuna documentazione utile alla comprova della rendicontazione, al fine della validazione e riconoscimento di tali costi da parte dell'Agenzia all'interno dei piani finanziari.

Art. 34 - Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi

1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di igiene urbana, spazzamento e gli ulteriori servizi secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e come da offerta presentata in sede di gara, nel rispetto delle norme vigenti e delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

Art. 35 - Divieto di subconcessione

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, anche parzialmente, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente Contratto di servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

Art. 36 - Affidamento in subappalto a terzi di attività operative

1. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Gestore può affidare l'esecuzione di attività operative in subaffidamento a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.

2. Il concessionario può svolgere l'attività di avvio al recupero delle frazioni differenziate di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso l'attività di avvio di una quota di rifiuti

non inferiore al 30 % del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, raccolte separatamente, deve essere gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio.

3. In ogni caso, il valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi ai sensi del comma 1 non può superare il limite del quarantacinque per cento (45%) dell'importo annuale del corrispettivo come descritto all'art. 8. A tal fine, non sono computati gli affidamenti infra-gruppo, per tali intendendosi quelli nei confronti di imprese i cui conti annuali siano consolidati con quelli del Gestore, ai sensi della normativa vigente. La sopraindicata percentuale comprende anche le quote di cui al precedente comma 2.

4. Le procedure di affidamento di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Agenzia, mediante il sistema informativo duale di cui all'art. 45, i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo.

Art. 37 - Poteri e funzioni di indirizzo dell'Agenzia e dei Comuni

1. L'Agenzia può intervenire con atti di indirizzo per regolare aspetti organizzativi di dettaglio nell'esecuzione operativa del servizio, che non comportano un'alterazione dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV.

2. I Comuni hanno facoltà, comunque previo assenso dell'Agenzia, di regolare aspetti organizzativi di dettaglio nell'esecuzione operativa del servizio che si riferiscano esclusivamente al proprio territorio di riferimento e che non comportino alterazioni dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV, secondo quanto specificamente indicato nel Disciplinare Tecnico.

CAPO IV - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Art. 38 - Verifica dell'ammissibilità di modifiche al Contratto

1. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione al presente Contratto previste dalle norme *ratione temporis* vigenti, si applica quanto di seguito previsto.

Art. 39 - Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti

1. Il Gestore non può pretendere, in nessun caso, l'adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti in sede di gara, al di fuori delle ipotesi previste dal presente articolo.

2. Dal quarto anno di affidamento, il corrispettivo per i servizi di base sarà aggiornato secondo la disciplina di cui all'Allegato F "Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base" al presente Contratto dove è riportato il relativo schema algoritmico di dettaglio che tiene conto del PEI offerto dal concessionario nella busta D di gara di cui all'Allegato K "PEP" al presente Contratto.

3. Fatta salva la disciplina del corrispettivo per i servizi base di cui ai precedenti commi, i prezzi unitari offerti in sede di gara e quelli dell'Allegato B "Elenco prezzi unitari" sono annualmente rideterminati a partire dal quarto anno di affidamento e fino a scadenza del Contratto in ragione del 75% dell'indice inflativo FOI al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale allo stesso mese dell'anno precedente.

Art. 40 - Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti

1. Il presente Contratto ed i relativi allegati sono automaticamente adeguati alle prescrizioni che modificano le modalità di esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al presente Contratto, qualora disposte:

- a) da norme legislative e regolamentari *ratione temporis* vigenti;
- b) da atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge.

2. Al presente Contratto ed ai relativi allegati sono, altresì, apportate le modifiche resesi necessarie a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili non imputabili ad alcuna delle Parti, diversi rispetto a quelli di cui al comma precedente.

3. L'Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui ai commi 1 e 2 e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

Art. 41 - Divieto per il Gestore di disporre modifiche

1. È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente Contratto e relativi allegati in merito all'esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dell'Agenzia.

2. L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

Art. 42 - Modifiche richieste dall'Agenzia

1. È facoltà dell'Agenzia, anche per il tramite del Direttore dell'esecuzione, richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del servizio, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 40, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, qualora la variazione sia di importo inferiore alla soglia comunitaria.

2. La medesima facoltà è riconosciuta all'Agenzia anche per variazioni di importo superiore alla soglia comunitaria, al ricorrere dei seguenti casi:

- a) mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali,
- b) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione dei servizi.

3. L'Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui al comma 2 e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

Art. 43 - Variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 40 e 42

1. Al verificarsi delle ipotesi di cui ai precedenti artt. 40 e 42, si procede all'adeguamento del corrispettivo del Gestore secondo quanto di seguito previsto.

2. Se le modifiche determinano mere variazioni delle quantità delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si applicano i prezzi offerti in sede di gara alle nuove quantità.
3. Se le modifiche di cui agli artt. 40 e 42 determinano una variazione complessiva in diminuzione o in aumento non superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale complessivo di cui all'art. 8, comma 2, il Gestore è obbligato ad adeguare il servizio a tali modifiche, senza che possa sollevare eccezione alcuna. Se le modifiche suddette determinano una variazione in diminuzione o in aumento superiore alla soglia predetta, il Gestore può recedere dal presente contratto.
4. Nel caso in cui le modifiche si riferiscano a prestazioni non offerte in sede di gara ai fini della formazione dei nuovi prezzi si applica quanto previsto all'art. 8 comma 2 lettera b).
5. Qualora le modifiche siano tali da richiedere nuovi prezzi non quantificabili sulla base dei prezzi offerti in sede di gara e non riscontrabili nell'Allegato B "*Elenco prezzi unitari*", l'Agenzia comunica al Gestore una proposta di modifica, concordando con esso i necessari adeguamenti del Piano Economico Industriale.
6. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, il Gestore è tenuto ad adeguare il servizio secondo le modalità indicate dall'Agenzia, anche qualora non sia raggiunto un accordo sulle correzioni al Piano Economico Industriale, ovvero decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni non comporta la facoltà del Gestore di interrompere o ritardare l'adeguamento del servizio richiesto dall'Agenzia.
7. La possibilità di procedere alla revisione delle condizioni economiche è in ogni caso esclusa nell'ipotesi in cui detta alterazione sia dovuta a cause o fattori rientranti nei rischi operativi, organizzativi e di impresa comunque assunti dal Gestore.
8. Le modifiche apportate ai sensi dei precedenti artt. 40 e 42 possono determinare un incremento ovvero un decremento del corrispettivo dovuto al Gestore per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto.

CAPO V - CONTROLLO E MONITORAGGIO

Art. 44 - Poteri di controllo dell’Agenzia e compiti del Direttore dell’esecuzione

1. L’Agenzia espleta la sua funzione di controllo sull’attività del Gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi, dei livelli di servizio e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto e relativi allegati.

2. L’Agenzia approva, inoltre, il Piano annuale delle attività di cui al Disciplinare Tecnico.

3. L’Agenzia nomina il Direttore dell’esecuzione del Contratto ed eventuali assistenti, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo.

4. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto o suoi assistenti o delegati esercitano, senza preavviso, il controllo sull’attività del Gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi. A tal proposito, il Gestore è obbligato a consentire, in ogni momento, al Direttore dell’esecuzione del Contratto l’accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti i servizi oggetto del presente Contratto.

Art. 45 - Sistema informativo duale

1. Entro un anno dall’avvio operativo del servizio, il Gestore è obbligato a dotarsi di un sistema informativo duale di gestione dei dati, come specificato al Capo IX del Disciplinare Tecnico, per consentire al Direttore dell’esecuzione o a suoi eventuali assistenti l’espletamento del controllo in continuo dell’andamento del servizio.

2. Il Gestore è altresì obbligato a consentire in qualsiasi momento l’accesso in remoto al predetto sistema al Direttore dell’esecuzione o a suoi eventuali assistenti, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati.

3. L’insieme delle informazioni da rendere disponibili all’Agenzia dovrà essere aggiornato da parte del Gestore sulla base di eventuali modifiche di tipo normativo cogenti a livello nazionale e/o regionale.

Art. 46 - Carta dei servizi

1. Entro un mese dalla stipula del presente Contratto, il Gestore deve sottoporre all’approvazione dell’Agenzia una Carta dei Servizi redatta sulla base dello schema di cui alla Deliberazione di

Consiglio d'Ambito n. 87 del 17 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. l), della L.R. n. 23/2011.

2. La Carta dei Servizi è vincolante per il Gestore in tutte le sue parti ivi incluse quelle contenenti indennizzi a favore dell'utenza.

Art. 47 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

1. Fermo l'obbligo di osservare la vigente normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il Gestore è obbligato ad adottare un sistema certificato di miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, previa approvazione da parte dell'Agenzia e in conformità con tutti gli obblighi normativi vigenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, anche in relazione a quanto indicato nel Fascicolo 4 dell'offerta tecnica, presentata in sede di gara.

2. I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti sono trasmessi periodicamente dal Gestore all'Agenzia, secondo le modalità indicate all'art. 45 del presente Contratto.

Art. 48 - Certificazione di Qualità

1. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 9001 ed a trasmettere annualmente all'Agenzia copia del relativo certificato di qualità, secondo le modalità indicate all'art. 45 del presente Contratto.

2. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 14001 o, in alternativa, secondo il regolamento EMAS.

3. Il Gestore è tenuto, altresì a consentire all'Agenzia l'accesso alla documentazione del Sistema Qualità e Ambiente aziendale per le parti relative all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 49 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali

1. Il Gestore è tenuto ad applicare il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché il Regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali vigenti sul territorio.

Art. 50 - Certificazione del bilancio

1. Il Gestore è obbligato a proprie spese a far certificare il bilancio di esercizio da parte di un revisore contabile abilitato ai sensi di legge.

CAPO VI - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA

Art. 51 - Articolazione territoriale del Concessionario

1. Entro 60 giorni dalla stipula del presente Contratto, il Concessionario dovrà costituire una propria sede operativa, come meglio specificato all'art. 71 del Disciplinare Tecnico, localizzata all'interno del bacino territoriale di affidamento, quale presidio e riferimento, nell'esecuzione delle attività oggetto di concessione, per l'Agenzia.

Art. 52 - Modificazioni soggettive

1. Qualora l'aggiudicatario sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorporo o cessione di azienda o rami di essa, ovvero da trasformazione, fusione, incorporazione e scissione, ovvero da altre operazioni che comportino, a qualsiasi titolo, la successione, in via universale o parziale, di nuovo Operatore economico all'aggiudicatario stesso, quest'ultimo è obbligato a darne comunicazione ad ATERSIR entro trenta giorni dall'operazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'Agenzia verifica in capo al nuovo Operatore economico la permanenza dei requisiti di idoneità e di qualificazione inizialmente stabiliti, nonché il rispetto della normativa vigente. La mancanza dei suddetti requisiti determina le conseguenze e gli effetti di cui al successivo art. 54.

3. In ogni caso, le modificazioni soggettive di cui al precedente comma 1 non possono determinare variazioni alle condizioni contrattuali originariamente stabilite e non debbono costituire forme di elusione della normativa disciplinante l'affidamento del servizio pubblico oggetto del presente Contratto.

Art. 53 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 176 D.Lgs. 50/2016, in caso di grave inadempimento del Gestore alle obbligazioni assunte in forza del presente Contratto e dei relativi allegati, l'Agenzia contesta tali inadempimenti mediante l'invio, tramite PEC o raccomandata a.r., di una lettera di addebito e, se necessario, di intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni,

ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l'Agenzia diffida il Gestore a provvedere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del Contratto ed il Contratto si intende risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

2. Le Parti concordemente pattuiscono che le seguenti evenienze configurano, in ogni caso, grave inadempimento anche ai sensi dell'art. 1455 c.c.:

- a) la violazione del divieto di cui all'art. 41 del presente Contratto;
- b) il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 30, 31 e 36 del presente Contratto nei modi e nei termini ivi disciplinati;
- c) l'omissione di comunicazioni di informazioni tale da impedire di fatto il controllo da parte dell'Agenzia e dei Comuni;
- d) mancata costituzione, entro il termine di 60 giorni dalla stipula del presente Contratto, della Articolazione territoriale di cui all'articolo 51;
- e) il mancato e/o parziale adempimento di quanto indicato nel Fascicolo 4 dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, quanto al Personale.

Nei casi di cui al presente comma l'Agenzia diffida il Gestore a provvedere ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del Contratto ed il Contratto si intende risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto in capo all'Agenzia al risarcimento del danno anche per semplice ritardo.

3. Le Parti concordemente pattuiscono, altresì, che le evenienze di seguito indicate costituiscono causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di previa diffida e messa in mora:

- a) la subconcessione del servizio in violazione dell'art. 35;
- b) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 52;
- c) il verificarsi di quanto previsto dall'art. 58, comma 8.

La dichiarazione con cui l'Agenzia intende valersi della clausola risolutiva espressa, è effettuata mediante invio di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r..

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente e regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto. A tal fine, l'Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

Art. 54 - Decadenza della concessione

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 176 D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia dichiara la decadenza della concessione nei confronti del Gestore, in caso di:

- a) fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, ad esclusione del concordato di continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero scioglimento della società;
- b) revoca o decadenza dell'attestazione di qualificazione necessaria ai fini dello svolgimento del servizio pubblico in oggetto, da parte dell'ente competente;
- c) perdita degli ulteriori requisiti soggettivi e professionali necessari allo svolgimento del servizio pubblico oggetto del presente Contratto;
- d) mancato avvio del servizio entro il termine di cui all'articolo 4 del presente contratto

2. L'Agenzia dichiara, altresì, la decadenza al verificarsi, nei confronti del Gestore, di una delle fattispecie di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La comunicazione al Gestore dell'avvio del procedimento di decadenza è trasmessa dall'Agenzia tramite PEC o raccomandata a.r.. Entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l'Agenzia dichiara la decadenza dalla concessione.

4. In caso di dichiarazione di decadenza della concessione il Contratto si intende conseguentemente risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione di diritto del Contratto. A tal fine, l'Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

Art. 55 - Tutela della continuità del servizio

1. A tutela della continuità del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è facoltà dell'Agenzia richiedere al Gestore di continuare ad espletare lo stesso servizio nel rispetto del presente Contratto, fino ad un massimo di dodici mesi decorrenti dall'operare della risoluzione o, comunque, dello scioglimento del presente rapporto contrattuale nelle ipotesi di cui al presente Capo. In tale ipotesi, è fatto obbligo al Gestore di continuare ad erogare il predetto servizio secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente Contratto.

CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 56 - Cauzione definitiva

1. Il Gestore è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata all'Agenzia, quale Ente garantito, e deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno dieci giorni prima della stipula del Contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, il Gestore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di valore incrementato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; detto incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. Il Gestore ha facoltà di ridurre l'importo individuato ai sensi del comma 1, nelle ipotesi previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La garanzia copre l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Gestore nonché le ulteriori ipotesi previste dal presente Contratto, e cessa di avere effetto solo alla conclusione della concessione.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

5. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualunque causa. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sul corrispettivo del Gestore di cui all'art. 8.

Art. 57 - Coperture assicurative

1. Il Gestore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati all'Agenzia o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Gestore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), avente ad oggetto:

- a) le normali coperture assicurative RC per automezzi per massimali non inferiori, per ciascun automezzo a:
 - € 6.070.000,00 per danni a persone,
 - € 1.220.000,00 per danni a cose;
- b) la copertura assicurativa a favore dell'Agenzia, degli enti locali e dei soggetti titolari dei beni strumentali all'espletamento del servizio di cui agli artt. 14 e 17 del presente Contratto, per danni da qualunque causa determinati a detti beni, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 1.000.000,00;
- c) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso l'Agenzia, gli enti locali, i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 5.000.000,00.

3. Il Gestore è obbligato a trasmettere annualmente all'Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia dei relativi contratti. Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Agenzia.

4. In caso di evento causativo di danno il Gestore è obbligato a dare comunicazione scritta all'Agenzia ed all'intermediario assicurativo.

5. La stipulazione del Contratto di assicurazione non esime il Gestore da responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità della concessione. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità della concessione.

Art. 58 - Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente Contratto di servizio o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all'Agenzia o agli Enti locali associati, al Gestore sono applicate le penali di cui all'Allegato J.

2. In ogni caso di mancata esecuzione del servizio, in aggiunta alla escussione della penale prevista al comma 1, verrà applicata la decurtazione della valorizzazione della prestazione non eseguita, determinata in base ai prezzi offerti dal Gestore in sede di gara ovvero, nel caso di prestazioni non offerte in sede di gara, in base all'Allegato B al presente Contratto "*Elenco dei prezzi unitari*".

3. Qualora ricorra una delle ipotesi previste dal comma precedente l'Agenzia, a seguito dell'istruttoria condotta anche in collaborazione con gli Enti Locali interessati, notifica al Gestore formale lettera di contestazione prevedendo un congruo termine per le controdeduzioni e indicando il termine perentorio entro cui il Gestore deve ovviare all'inadempimento.

4. L'Agenzia procede all'applicazione della penale in caso di accertamento positivo di un inadempimento ovvero in caso di mancata produzione delle controdeduzioni da parte del Gestore entro il termine di cui al comma precedente ovvero in caso di rigetto delle stesse da parte dell'Agenzia.

5. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall'Agenzia nella lettera di contestazione.

6. L'ammontare delle penali e della valorizzazione della prestazione non eseguita sarà detratto dal corrispettivo per il servizio di cui all'art. 8. L'Agenzia potrà definire ulteriori specifiche in merito alle modalità di effettuazione di tali detrazioni, anche in relazione all'attivazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva.

7. Qualora il Gestore incorra nell'applicazione di tre inadempimenti gravi ai sensi dell'Allegato J nel corso di un anno di esecuzione del Contratto, l'Agenzia può procedere alla risoluzione dello

stesso ai sensi dell'art. 53, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

8. Qualora l'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, superi cumulativamente il 5% dell'importo contrattuale, il presente Contratto si riterrà risolto di diritto.

9. È comunque fatta salva la facoltà per l'Agenzia di agire in giudizio per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

Art. 59 - Foro competente

1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connessa allo stesso, è competente il Foro di Bologna.

Art. 60 - Allegati

1. Formano parte integrante del presente Contratto i seguenti allegati:

- Disciplinare Tecnico;
- Allegato A “Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale”;
- Allegato B “Elenco dei prezzi unitari”;
- Allegato C “Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati”;
- Allegato D “Regolazione economica dei ricavi per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. a)”;
- Allegato E “Regolazione economica dei costi/ricavi per il recupero/smaltimento dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. b) e c)”;
- Allegato F “Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base”;
- Allegato G “Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. a)”;
- Allegato H “Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. b)”;
- Allegato I “Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. c)”;

- Allegato J “Penali”;
- Allegato K “Piano Economico Industriale”.

ALLEGATO A: Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale

Comune	Riferimento della Zona da Piano Reg. Gestione Rifiuti	Tipologia del sistema di raccolta dei rifiuti (vedasi Allegato F, punto A)	Percentuale di raccolta differenziata minima offerta per il 1° anno di affidamento (POFF1)	Percentuale di raccolta differenziata minima offerta per il 2° anno di affidamento (POFF2)	Percentuale di raccolta differenziata minima offerta per il 3° anno di affidamento (POFF3)	giornate annuali stabilite per mercati e manifestazioni, da garantire anche nel transitorio (gg_DT)	monte ore uomo annuali offerte guardiania CDR, da garantire anche nel transitorio (ore_off)	Km annuali offerti spazzamento manuale, da garantire anche nel transitorio (Km_ma_off)	Km annuali offerti spazzamento meccanizzato, da garantire anche nel transitorio (Km_me_off)	Km annuali offerti spazzamento misto, da garantire anche nel transitorio (Km_mi_off)
Bastiglia	Pianura					58				
Bomporto	Pianura					190				
Castelfranco Emilia	Pianura					219				
Castelnuovo Rangone	Pianura					115				
Castelvetro di Modena	Pianura					60				
Fanano	Montagna					57				
Fiorano Modenese	Pianura					142				
Fiumalbo	Montagna					57				
Formigine	Pianura					251				
Frassinoro	Montagna					57				
Guiglia	Montagna					0				
Lama Mocogno	Montagna					57				
Maranello	Pianura					182				
Marano sul Panaro	Montagna					67				
Modena	Capoluogo					147				
Montecreto	Montagna					16				
Montefiorino	Montagna					0				
Montese	Montagna					52				
Palagano	Montagna					0				
Pavullo nel Frignano	Montagna					69				
Pievepelago	Montagna					57				
Polinago	Montagna					0				
Prignano sulla Secchia	Montagna					6				
Riolunato	Montagna					5				
San Cesario sul Panaro	Pianura					58				

Comune	Riferimento della Zona da Piano Reg. Gestione Rifiuti	Tipologia del sistema di raccolta dei rifiuti (vedasi Allegato F, punto A)	Percentuale di raccolta differenziata minima offerta per il 1° anno di affidamento (POFF1)	Percentuale di raccolta differenziata minima offerta per il 2° anno di affidamento (POFF2)	Percentuale di raccolta differenziata minima offerta per il 3° anno di affidamento (POFF3)	giornate annuali stabilite per mercati e manifestazioni, da garantire anche nel transitorio (gg_DT)	monte ore uomo annuali offerte guardiania CDR, da garantire anche nel transitorio (ore_off)	Km annuali offerti spazzamento manuale, da garantire anche nel transitorio (Km_ma_off)	Km annuali offerti spazzamento meccanizzato, da garantire anche nel transitorio (Km_me_off)	Km annuali offerti spazzamento misto, da garantire anche nel transitorio (Km_mi_off)
Sassuolo	Pianura					256				
Savignano sul Panaro	Pianura					2				
Serramazzoni	Montagna					57				
Sestola	Montagna					57				
Spilamberto	Pianura					113				
Vignola	Pianura					67				
Zocca	Montagna					58				
Totale						2.532	0	0	0	0
			POFF1	POFF2	POFF3	GG_DT	MO	KMT_ma	KMT_me	KMT_mi

Rifiuto indifferenziato (tonnellate di rifiuto indifferenziato complessive di bacino)	1° anno di affidamento	2° anno di affidamento	3° anno di affidamento
Quantità massime obiettivo offerte del bacino territoriale (tonnellate) (TOFF1, TOFF2, TOFF3)			

Nota: le quantità non includono il rifiuto da esumazioni/estumulazioni (vedasi DGR 2218/2016).

Filiera merceologica frazioni differenziate (f)	Carta	Vetro	Plastica	Legno	Acciaio	Alluminio
Quantità di progetto del bacino territoriale (tonnellate) del 3° anno di affidamento (Q DT f)	31.784	15.520	14.399	12.257	1.664	185

Nota: la filiera Plastica include plastica e plastica/barattolame

ALLEGATO B: Elenco dei prezzi unitari

B.1: COSTI UNITARI ORARI DI IMPIEGO MEZZI E ATTREZZATURE (escluso autista) <i>Sono compresi costi di acquisto, oneri finanziari, oneri di gestione (manutenzione, consumi, ecc.), tasse ed assicurazioni. I valori della presente tabella non devono essere considerati nei casi di cui alla seguente tabella B.4: COSTI UNITARI SERVIZI SPECIFICI.</i>		
Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
compattatore carico laterale 3 assi	€	€/ora
compattatore carico posteriore 3 assi	€	€/ora
compattatore carico posteriore 2 assi 15-18 mc	€	€/ora
compattatore carico posteriore 2 assi 10-14 mc	€	€/ora
costipatore 5-9 mc	€	€/ora
autocarro con vasca da 7 mc	€	€/ora
autocarro con vasca da 5 mc	€	€/ora
autocarro con vasca da 4 mc	€	€/ora
autocarro con vasca da 2 mc	€	€/ora
autocarro elettrico con vasca da 2 mc	€	€/ora
motocarro	€	€/ora
autocarro sponda idraulica	€	€/ora
furgone	€	€/ora
lavacassonetti laterale	€	€/ora
lavacassonetti posteriore	€	€/ora
lavastrade con cisterna da 8 mc	€	€/ora
mezzo tipo centro di raccolta itinerante, comprensivo di contenitori, bilancia, sistema identificazione utenze	€	€/ora
autocarro con impianto di scarramento	€	€/ora
autocarro con impianto di scarramento e gru munita di ragno	€	€/ora
mezzo autoarticolato di grande volumetria (bilico, ecc.)	€	€/ora
spazzatrice elettrica da 2 mc	€	€/ora
minispazzatrice da marciapiedi larghezza 120 cm	€	€/ora

B.1: COSTI UNITARI ORARI DI IMPIEGO MEZZI E ATTREZZATURE (escluso autista)

Sono compresi costi di acquisto, oneri finanziari, oneri di gestione (manutenzione, consumi, ecc.), tasse ed assicurazioni. I valori della presente tabella non devono essere considerati nei casi di cui alla seguente tabella

B.4: COSTI UNITARI SERVIZI SPECIFICI.

Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
aspirafoglie con vasca da 5 mc	€	€/ora
decespugliatore o soffiatore	€	€/ora
pala gommata con potenza almeno pari a 90 KW munita di benna mordente	€	€/ora
pala gommata con potenza almeno pari a 120 KW munita di benna mordente	€	€/ora
ruspa cingolata con potenza almeno pari a 90 KW	€	€/ora
ruspa cingolata con potenza almeno pari a 120 KW	€	€/ora
escavatore cingolato con potenza almeno pari a 97 KW	€	€/ora
mini escavatore tipo BobCat	€	€/ora

note: utilizzo minimo 3 ore

B.2: COSTI UNITARI ACQUISTO ATTREZZATURE

Sono esclusi: oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria

Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
campane 3000 litri	€	€/cad
campane 2000 litri	€	€/cad
cassonetto 1700 litri	€	€/cad
cassonetto 1000-1100 litri	€	€/cad
cassonetto 660-770 litri	€	€/cad
bidone 360 litri	€	€/cad
bidone 240 litri	€	€/cad
bidone 120 litri	€	€/cad
mastello 35-50 litri	€	€/cad
mastello 20-30 litri	€	€/cad
biopattumiera aerata 10-12 litri	€	€/cad

B.2: COSTI UNITARI ACQUISTO ATTREZZATURE		
Sono esclusi: oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria		
Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
integrazione pedale al bidone da 120-360 litri	€	€/cad
cassone scarrabile 15-20 mc a tenuta	€	€/cad
cassone scarrabile 15-20 mc a tenuta con coperchio a chiusura idraulica	€	€/cad
cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta	€	€/cad
cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta con coperchio a chiusura idraulica	€	€/cad
press container 18-22 mc	€	€/cad
compostiera ca. 300 litri	€	€/cad
compostiera ca. 600 litri	€	€/cad
contenitori per oli da 200-250 litri	€	€/cad
contenitori per oli da ca. 500 litri	€	€/cad
tanica oli da 5 litri	€	€/cad
contenitore per pile o farmaci	€	€/cad
transponder	€	€/cad
cassetta informatizzata 5-6 contenitori (volumetria minima totale 7 mc)	€	€/cad
isola ecologica scarrabile non stazionaria informatizzata (minimo 5 vasche indipendenti per volumetria minima totale 8 mc), comprensivo di tessere/card per utenze, dispositivi scarico dati e licenze gestione software	€	€/cad
distributore automatico sacchi	€	€/cad
badge personalizzato	€	€/cad
contenitore distributore sacchi per cani, dog-box	€	€/cad
cestini multiraccolta differenziata	€	€/cad
cestini gettacarta 25-60 litri	€	€/cad
cassonetto con sistema controllo conferimenti informatizzato comprensivo di chiavi	€	€/cad
pesa per centro di raccolta informatizzata	€	€/cad

B.2: COSTI UNITARI ACQUISTO ATTREZZATURE		
Sono esclusi: oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria		
Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
sacchetti biodegradabili 10-12 litri certificati a norma UNI EN 13432-2002	€	€/1000pezzi
sacchi in PE 60-70 litri	€	€/1000pezzi
sacchi in PE 100-110 litri	€	€/1000pezzi
sacchi in PE 60-70 litri comprensivi di tag Rfid	€	€/1000pezzi
sacchi in PE 100-110 litri comprensivi di tag Rfid	€	€/1000pezzi
sacchi in rafia sintetica da 70 litri riutilizzabili	€	€/cad

B.3: COSTI UNITARI NOLEGGIO ATTREZZATURE		
Sono compresi costi di acquisto, oneri finanziari, oneri di gestione (manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.), informatizzazione e gestione dati		
Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
noleggio container scarrabile 15-20 mc a tenuta	€	€/mese
noleggio cassone scarrabile 15-20 mc a tenuta con coperchio a chiusura idraulica	€	€/mese
noleggio cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta	€	€/mese
noleggio cassone scarrabile 25-30 mc a tenuta con coperchio a chiusura idraulica	€	€/mese
noleggio press container 18-22 mc	€	€/mese
cassonetto con sistema controllo conferimenti informatizzato comprensivo di chiavi	€	€/anno
casetta informatizzata 5-6 contenitori (volumetria minima totale 7 mc)	€	€/anno
casetta informatizzata 3 contenitori (volumetria minima totale 4 mc)	€	€/anno
isola ecologica scarrabile non stazionaria informatizzata (minimo 5 vasche indipendenti per volumetria minima totale 8 mc), comprensivo di tessere/card per utenze, dispositivi scarico dati e licenze gestione software	€	€/anno

note: compreso posizionamento e ritiro per minimo tre mesi

B.4: COSTI UNITARI SERVIZI SPECIFICI*Sono comprese spese generali ed utili di impresa ed ogni onere per il corretto svolgimento del servizio*

Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
raccolta foglie	€	€/km asse strada
estirpazione, sfalcio manuale	€	€/km asse strada
diserbo	€	€/km asse strada
lavaggio strade (<i>minimo intervento su 15 km di strada</i>)	€	€/km asse strada
pulizia cestini stradali (<i>minimo 50 cestini</i>)	€	€/cestino-intervento
lavaggio contenitori (<i>minimo 50 contenitori</i>)	€	€/cont.-intervento
lavaggio campane (<i>minimo 30 campane</i>)	€	€/cont.-intervento
lavaggio benne e container (<i>minimo 10 benne/container</i>)	€	€/cont.-intervento

note: ove non specificato intervento minimo pari a 200 Euro

svuotamento container, composto delle seguenti voci:		
<i>chiamata svuotamento container</i>	€	€/cont.-intervento
<i>trasporto container</i>	€	€/km (a/r)
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva inferiore a 3,5 ton	€	€/km (a/r)
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva tra 3,5 e 7,5 ton	€	€/km (a/r)
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva tra 7,5 e 11,5 ton	€	€/km (a/r)
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva tra 11,5 e 26 ton	€	€/km (a/r)
trasporto rifiuto mezzo con massa complessiva superiore a 26 ton	€	€/km (a/r)

raccolta ingombranti/RAEE su chiamata oltre 3 pezzi	€	€/chiamata
raccolta potature con ragno su strada fino 3 mc	€	€/chiamata
raccolta potature con ragno su strada oltre 3 mc	€	€/chiamata
raccolta potature su area privata fino 1 mc	€	€/chiamata
raccolta amianto	€	€/chiamata

B.4: COSTI UNITARI SERVIZI SPECIFICI*Sono comprese spese generali ed utili di impresa ed ogni onere per il corretto svolgimento del servizio*

Descrizione	Costo unitario	Unità di misura
raccolta domiciliare contenitori/sacchi fino 70 litri in area di proprietà privata (onere aggiuntivo)	€	€/svuot.
raccolta domiciliare contenitori a due ruote in area di proprietà privata (onere aggiuntivo)	€	€/svuot.
raccolta domiciliare contenitori a quattro ruote in area di proprietà privata (onere aggiuntivo)	€	€/svuot.

note: interventi applicabili in aree ove già presente turno di raccolta domiciliare della stessa frazione e con lo stesso mezzo che svolge il normale percorso in tale zona

consegna kit (contenitori, materiale informativo, ecc.) presso le utenze (escluse forniture) (<i>minimo 50 utenze</i>)	€	€/utenza
consegna kit (contenitori, materiale informativo, ecc.) presso punto distribuzione (esclusa fornitura)	€	€/utenza

costi amministrativi relativi all'accertamento, riscossione e contenzioso, comprensivi di gestione tariffa (anche di tipo puntuale) con le modalità descritte nel disciplinare tecnico (<i>intervento applicabile solo su intero territorio comunale</i>)	€	€/utenza
---	---	----------

post-gestione della discarica "Ca' Cappellaia" in Comune di Fanano, con riferimento, per quanto applicabile, alle tipologie di attività descritte nel capo IX del Disciplinare Tecnico e ai relativi standard tecnici di riferimento; sono esclusi i costi di trasporto e smaltimento del percolato di discarica (cfr. art. 33, c. 5).	€	€/anno
--	---	--------

ALLEGATO C: Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati

A. L'Allegato A "*Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale*" al presente Contratto specifica le tonnellate massime obiettivo di rifiuto indifferenziato (con esclusione del rifiuto derivante da esumazioni/estumulazioni, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2218/2016) complessive di bacino relative al 1° (TOFF1), 2° (TOFF2) e 3° (TOFF3) anno di affidamento, derivanti dall'offerta del Concessionario in sede di gara.

B. Le tonnellate obiettivo del 4° e 5° anno di affidamento sono le medesime previste per il 3° anno (TOFF3), quelle degli anni successivi al 5° ($n = 6^\circ, 7^\circ, \dots, 15^\circ$) fino a scadenza del Contratto sono automaticamente determinate in ragione del prodotto fra le tonnellate obiettivo del 3° anno (TOFF3) ed il rapporto fra abitanti equivalenti del secondo anno antecedente quello di riferimento (AB_EQ_n-2) ed abitanti equivalenti del 3° anno (AB_EQ_DT).

C. L'Agenzia stabilisce, sulla base della Pianificazione regionale, a quali impianti dovranno essere conferiti i rifiuti indifferenziati di ciascun Comune. L'Agenzia per ogni Comune stabilisce altresì la tariffa unitaria applicata da ciascun impianto o polo impiantistico per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita a detti impianti da parte del Gestore e la associata tariffa unitaria media di bacino TU_n , data dalla media ponderata delle tariffe unitarie applicate ad ogni Comune, con ponderazione operata rispetto alle tonnellate di rifiuto indifferenziato prodotte nell'anno $n-2$ in ciascun Comune (calcolata con arrotondamento alla seconda cifra decimale). L'onere riconosciuto quale acconto annuale (CAC_n per l'anno $n = 1^\circ, 2^\circ, \dots, 15^\circ$) per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati è dato dal prodotto fra le tonnellate obiettivo complessive di bacino e la tariffa unitaria media di bacino applicata ai rifiuti indifferenziati (TU_n):

$$\text{Onere acconto annuale} = CAC_n = TU_n * Tac_n$$

dove:

$Tac_1=TOFF1$; $Tac_2=TOFF2$; $Tac_3=TOFF3$; $Tac_4=TOFF3$; $Tac_5=TOFF3$ per gli anni dal 1° al 5°,

$Tac_n = TOFF3 / AB_EQ_DT * AB_EQ_n-2$ per gli anni $n=6^\circ, 7^\circ, \dots, 15^\circ$, dove AB_EQ_n-2 sono gli abitanti equivalenti complessivi di bacino all'anno $n-2$ ed AB_EQ_DT sono gli abitanti equivalenti al 3° anno complessivi di bacino.

D. Il Gestore è tenuto a pagare ad ogni impianto o polo di smaltimento, per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita, la specifica tariffa unitaria annualmente stabilita dall'Agenzia.

E. A partire dal 3° anno di affidamento (n) l'Agenzia calcolerà il costo unitario complessivo di bacino consuntivato relativo al secondo anno antecedente (CUcons_n-2), sulla base del costo complessivo di bacino effettivamente consuntivato nel secondo anno antecedente (Ccons_n-2) e delle tonnellate complessive di bacino effettivamente consuntivate (Tcons_n-2), queste ultime valutate come da come da dati ufficiali annualmente prodotti da Arpae:

$$CUcons_n-2 = Ccons_n-2 / Tcons_n-2 \quad \text{con } n=3, 4, \dots, 17$$

ove:

- Ccons_n-2 è determinato dall'Agenzia sulla base delle quantità di rifiuti indifferenziati (da dati Arpae) a consuntivo nell'anno n-2 dai singoli Comuni ai singoli impianti e sulla base delle tariffe unitarie deliberate dall'Agenzia per l'anno n-2 per ogni Comune e per ogni impianto di smaltimento;
- Tcons_n-2 sono valutate come da dati ufficiali annualmente prodotti da Arpae,

Il suddetto costo unitario complessivo di bacino è calcolato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

F. A partire dal 3° anno di affidamento (n), è previsto un conguaglio da inserire fra gli oneri da aggiungere o detrarre, basato sui seguenti due fattori:

- eventuale variazione del costo unitario complessivo di bacino consuntivato (come definito al punto E), rispetto alla tariffa unitaria media prevista in sede di acconto (come definita al punto C); tale variazione è soggetta a piena compensazione in aggiunta o detrazione;
- eventuale scostamento delle tonnellate complessive di bacino effettivamente consuntivate (come definite al punto E), rispetto alle tonnellate obiettivo complessive di bacino previste in sede di acconto (come definite al punto C); tale scostamento è soggetto a compensazione al 50% in aggiunta o detrazione.

Il suddetto conguaglio risulta pertanto pari a:

$$\text{Conguaglio annuale} = \text{CONG}_n =$$

$$(\text{Cucons}_{n-2} - \text{TU}_{n-2}) * \text{Tac}_{n-2} + 50\% * \text{Cucons}_{n-2} * (\text{Tcons}_{n-2} - \text{Tac}_{n-2})$$

con $n=3, 4, \dots, 17$

G. L'ammontare complessivo degli eventuali conguagli di cui al punto F relativi alle ultime 2 annualità dell'affidamento è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

H. Il costo annuale per lo smaltimento del rifiuto derivante da esumazioni/estumulazioni dell'anno "n" è riconosciuto, sulla base di tariffa di accesso agli impianti di smaltimento stabilita dall'Agenzia, a consuntivo nei piani finanziari dell'anno $n+2$, ad eccezione dei costi relativi al 14° e 15° anno di affidamento che saranno riconosciuti dal Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

I. Non si darà luogo a variazioni dell'onere annuale per il trasporto del rifiuto indifferenziato in impianti di smaltimento, comunque individuati dall'Agenzia, ubicati fino a 50 km di percorrenza, andata e ritorno, considerando la viabilità principale e/o comunque più consona ai mezzi di trasporto previsti nella concessione, dal perimetro esterno del bacino oggetto di affidamento. Oltre tale distanza e per la sola distanza eccedente i 50 km sopra citati, si provvederà a compensare il Gestore con l'importo espresso in Euro/km indicato nell'elenco prezzi allegato B al presente Contratto.

J. Nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all'ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l'anno 16° si opera la sostituzione nella tabella sottostante di "15" in "16", "16" in "17" e "17" in "18"; eccetera in caso di maggiori dilazioni temporali.

In sintesi (punti da A a G):

Oneri anni n=1-2 (anni di transitorio)	Oneri anni n=3-4-5	Oneri anni n=(da 6 a 15)	Conguagli anni n=16-17
Anno n: oneri acconto			
Tonnellate rifiuti indifferenziati di riferimento per oneri acconto (Tac n)			
Per il complesso del bacino: Tac_1=TOFF1, Tac_2=TOFF2	Per il complesso del bacino: Tac_3=TOFF3, Tac_4=TOFF3, Tac_5=TOFF3	Per il complesso del bacino: Tac_n= TOFF3/AB_EQ_DT * AB_EQ_n-2	
Oneri acconto e tariffa di accesso agli impianti			
<p>L'Agenzia stabilisce annualmente, per ciascun Comune, a quale impianto di smaltimento dovranno essere conferiti i rifiuti indifferenziati. L'Agenzia stabilisce altresì per ogni Comune la tariffa unitaria di accesso praticata nell'anno n al Gestore della raccolta dal gestore di ciascun impianto di smaltimento per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato. Gli oneri acconto CAC_n di ogni anno n sono dati dalla seguente uguaglianza:</p> <p style="text-align: center;">CAC_n = TU_n * Tac_n</p> <p>Dove TU_n è la tariffa di smaltimento unitaria complessiva data dalla media ponderata delle tariffe unitarie applicate ad ogni Comune, con ponderazione operata rispetto alle tonnellate di rifiuto indifferenziato prodotte nell'anno n-2 in ciascun Comune (da dati ufficiali Arpae) ed arrotondamento alla seconda cifra decimale.</p>			
Anno n: oneri conguaglio su quantitativi e tariffe unitarie reali dell'anno n-2			
	<p>Sia Tcons_n-2 (da dati ufficiali Arpae) la quantità di rifiuti indifferenziati raccolti complessivamente a consuntivo nell'anno n-2 nell'intero bacino.</p> <p>Sia Ccons_n-2 il costo sostenuto per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, calcolato come sommatoria delle tariffe unitarie di ciascun Comune dell'anno n-2 applicate alle tonnellate (da dati ufficiali Arpae) di detto Comune nell'anno n-2.</p> <p>Si calcola il costo unitario complessivo di bacino consuntivato relativo all'anno n-2 (arrotondato alla seconda cifra decimale):</p> <p style="text-align: center;">$CUcons_{n-2} = Ccons_{n-2} / Tcons_{n-2}$</p> <p>Il conguaglio da inserire fra gli oneri da aggiungere o detrarre è pari a:</p> <p style="text-align: center;">Conguaglio annuale = CONG_n = (CUcons_n-2 - TU_n-2) * Tac_n-2 + 50% * CUcons_n-2 * (Tcons_n-2 - Tac_n-2)</p>		

ALLEGATO D: Regolazione economica dei ricavi per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. a)

A. Nella seguente tabella A sono riportati i ricavi complessivi base minimi a livello di bacino territoriale di ciascuna filiera merceologica di cui agli accordi Anci-Conai per il 1°, 2° e 3° anno di affidamento, nonché le corrispondenti quantità di progetto relative al bacino territoriale del 1° anno di affidamento.

TABELLA A

Filiera merceologica (f)	Ricavo complessivo base minimo (euro) del 1° anno di affidamento (RCB_f_1)	Ricavo complessivo base minimo (euro) del 2° anno di affidamento (RCB_f_2)	Ricavo complessivo base minimo (euro) del 3° anno di affidamento (RCB_f_3)	Quantità di progetto (tonnellate) del 3° anno di affidamento (Q_DT_f)
Carta	€ 1.331.721	€ 1.344.138	€ 1.356.555 = 42,68 * 31.784	31.784
Vetro	€ 675.889	€ 685.905	€ 695.922 = 44,84 * 15.520	15.520
Plastica	€ 3.271.327	€ 3.357.695	€ 3.444.063 = 239,18 * 14.399	14.399
Legno	€ 129.892	€ 128.624	€ 127.355 = 10,39 * 12.257	12.257
Acciaio	€ 185.140	€ 180.603	€ 176.066 = 105,84 * 1.664	1.664
Alluminio	€ 88.638	€ 86.466	€ 84.294 = 456,05 * 185	185
Totale bacino territoriale	€ 5.682.607	€ 5.783.431	€ 5.884.255	75.810

Nota: la filiera Plastica include plastica e plastica/barattolame

Dai valori riportati in tabella si ottiene il ricavo unitario minimo di ciascuna filiera merceologica (f) del 3° anno di affidamento (RU_f_3) come rapporto fra il ricavo complessivo base minimo

(RCB_f_3) e la quantità dello stesso anno (Q_DT_f) riportati in tabella A. Tale ricavo unitario minimo di filiera merceologica del 3° anno di affidamento è adeguato a partire dal 4° anno in congruenza coi periodici rinnovi degli accordi Anci-Conai, ottenendo il nuovo valore RU_f_n (con n da 4 a 15).

I ricavi unitari minimi RU_f_n per l'attività di commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai saranno adeguati tenendo conto delle modalità individuate nel presente Allegato al seguente punto H.

Le formule di seguito riportate sono intese a incentivare il Gestore, a beneficio della tariffa, a conseguire maggiori ricavi, derivanti da importi unitari di vendita sul mercato superiori a quelli di riferimento individuati sulla base degli accordi Anci-Conai e/o da quantitativi raccolti superiori a quelli attesi, ed a penalizzarlo in caso contrario.

Il Gestore dovrà commercializzare le frazioni di cui al presente allegato tramite conferimento al sistema consortile Anci-Conai ovvero collocazione a libero mercato mediante procedure competitive; il Gestore dovrà produrre i contratti e qualsiasi documento utile per la quantificazione dei ricavi effettivamente conseguiti, al fine della loro valorizzazione da parte dell'Agenzia all'interno dei piani finanziari. Tale obbligo si applica anche nel caso che l'attività di commercializzazione sia svolta da società collegate o controllate dal Gestore che abbiano svolto l'attività di avvio a recupero ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L.R. 16/2015.

Le formule, oltre al ricavo unitario minimo di filiera (f) di ogni anno (n) RU_f_n di cui sopra ed agli acronimi di cui alla tabella A, contengono le seguenti variabili:

- RVE_f_n-2 (euro) sono i ricavi effettivi debitamente documentati dal Gestore (anche per sue società collegate o controllate) dell'anno n-2 derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti, ivi inclusi i proventi da conferimento al sistema Anci-Conai e l'importo derivante dalla procedura competitiva di cui alla L.R.16/2015, art. 3, c. 8, riservata ad un quantitativo documentato almeno pari al prodotto del quantitativo totale di filiera documentato effettivamente trattato dal concessionario tramite impianti propri o di società collegate o controllate per $0,3/(1-0,3)$ (i proventi della commercializzazione sono in favore dell'aggiudicatario della procedura competitiva). Tutti i costi relativi al servizio di trasporto agli impianti sono già stati considerati fra quelli dei servizi in concessione e pertanto non potranno andare a decurtazione dei valori di RVE; sono riconosciuti al Gestore gli eventuali contributi del CONAI per i servizi di pressatura e trasporto alle piattaforme, come previsti

dagli allegati tecnici dell'accordo ANCI-Conai e pertanto i valori di RVE sono al netto di tali eventuali importi. I quantitativi e i ricavi sono da comunicare annualmente all'Agenzia per ciascuna filiera merceologica anche in caso di procedure competitive di cui alla L.R.16/2015, Art. 3, c. 8, riguardanti più filiere merceologiche contemporaneamente;

- AB_EQ_{n-2} / AB_EQ_DT (adimensionale) è il rapporto fra il totale degli abitanti equivalenti del bacino territoriale dell'anno n-2 e quelli del 3° anno di affidamento AB_EQ_DT .

B. Per ogni anno di affidamento (n) l'Agenzia determinerà il ricavo in acconto di ciascuna filiera merceologica (f), relativo a proventi derivanti dall'attività di commercializzazione. Tale acconto ($RCMac_f_n$) è per ogni filiera merceologica costituito:

- per il 1°, 2° e 3° anno di affidamento (n=1, 2,3), dal relativo ricavo complessivo base minimo indicato nella tabella A (rispettivamente RCB_f_1 , RCB_f_2 , RCB_f_3)

$$RCMac_f_n = RCB_f_n$$

- per gli anni dal 4° al 5° anno di affidamento (n=4, 5), dalla seguente formula:

$$RCMac_f_n = RU_f_n * Q_DT_f$$

- per gli anni dal 6° al 15° anno di affidamento (n=6, 7, ...,15), dalla seguente formula:

$$RCMac_f_n = RU_f_n * Q_DT_f * AB_EQ_{n-2} / AB_EQ_DT$$

dove AB_EQ_{n-2} sono gli abitanti equivalenti complessivi di bacino dell'anno n-2 ed AB_EQ_DT sono gli abitanti equivalenti al 3° anno complessivi di bacino.

C. A partire dal 5° anno di affidamento (n), è previsto, per ogni filiera, un conguaglio da inserire fra gli oneri da detrarre basato sull'eventuale maggior ricavo ottenuto dal Gestore RVE_f_n-2 nell'anno n-2 rispetto al ricavo in acconto definito per l'anno n-2 come specificato al punto B ($RMac_f_n-2$); tale conguaglio è previsto esclusivamente in caso di RVE_f_n-2 superiore a $RMac_f_n-2$, essendo in particolare pari al 50% del relativo differenziale, non essendo previsto alcun conguaglio qualora RVE_f_n-2 sia pari o inferiore a $RMac_f_n-2$.

Il suddetto conguaglio, per ogni filiera, risulta pertanto pari a:

$$\text{Conguaglio annuale su ricavi differenziate} = CONGRD_n =$$

$$\text{MAX}(0; 50\% * (RVE_f_n-2 - RMac_f_n-2))$$

con $n=5, 6, \dots, 17$

D. Gli importi calcolati in acconto al punto B e gli eventuali conguagli calcolati al punto C sono detratti dai piani finanziari di ogni anno.

E. L'ammontare complessivo degli eventuali conguagli di cui al punto C relativi alle ultime 2 annualità dell'affidamento è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

F. Nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all'ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l'anno 16° si opera la sostituzione nella tabella sottostante di "15" in "16", "16" in "17" e "17" in "18"; eccetera in caso di maggiori dilazioni temporali.

G. In sintesi:

Ricavi anni n= 1-2 (anni di transitorio) e n= 3	Ricavi anno n=4	Ricavi anni n = (da 5 a 15)	Conguagli anni n=16-17
<p>Siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RCB_f_n il ricavo complessivo base minimo della filiera merceologica f per l'anno n • RU_f_n il ricavo unitario minimo della filiera merceologica f per l'anno n • Q_DT_f le quantità di progetto (tonnellate) della filiera merceologica del 3° anno di affidamento • AB_EQ_n-2 la sommatoria degli abitanti equivalenti del bacino territoriale nell'anno n-2 • AB_EQ_DT la sommatoria degli abitanti equivalenti del bacino territoriale nel 3° anno di affidamento • RVE_f_n-2 i ricavi effettivi debitamente documentati dal Gestore (anche per sue società collegate o controllate) dell'anno n-2 derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti della filiera merceologica f 			
Anno n: ricavi in acconto			
RCMac_f_n = RCB_f_n	<p>Per n=4 e 5 $RCMac_f_n = RU_f_n * Q_DT_f$</p> <p>Per n = da 6 a 15 $RCMac_f_n = RU_f_n * Q_DT_f * AB_EQ_n-2 / AB_EQ_DT$</p>		
Anno n: ricavi a conguaglio			
<p>Conguaglio basato sull'eventuale maggior ricavo ottenuto dal Gestore nell'anno n-2 rispetto al ricavo in acconto dell'anno n-2 (50% dell'eventuale maggior ricavo):</p> <p>Conguaglio annuale su ricavi differenziate = CONGRD_n = MAX (0; 50% * (RVE_f_n-2 - RMac_f_n-2))</p>			
Il procedimento va ripetuto per ogni filiera merceologica di cui agli accordi Anci-Conai			

TABELLA A				
Ricavi e quantità base per ogni filiera Conai (f)	RCB_f_1 (euro)	RCB_f_2 (euro)	RCB_f_3 (euro)	Q_DT_f (tonnellate 3° anno di affidamento)
Carta	1.331.721	1.344.138	1.356.555 = 42,68 * 31.784	31.784
Vetro	675.889	685.905	695.922 = 44,84 * 15.520	15.520
Plastica	3.271.327	3.357.695	3.444.063 = 239,18 * 14.399	14.399
Legno	129.892	128.624	127.355 = 10,39 * 12.257	12.257
Acciaio	185.140	180.603	176.066 = 105,84 * 1.664	1.664
Alluminio	88.638	86.466	84.294 = 456,05 * 185	185
Totale	5.682.607	5.783.431	5.884.255	75.810

Nota: la filiera "Plastica" include plastica e plastica/barattolame

H. Standard qualitativi minimi e modalità di adeguamento dei ricavi unitari per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all'art. 10, comma 1, lett. a)

Per ognuna delle filiere merceologiche (f) è definito il ricavo unitario minimo (espresso in euro/tonnellata) del 3° anno di affidamento (RU_f_3) come rapporto fra il ricavo complessivo base minimo (RCB_f_3) e la quantità dello stesso anno (Q_DT_f) riportati nella tabella A del suddetto allegato.

Tale ricavo unitario minimo di filiera merceologica del 3° anno di affidamento è adeguato a partire dal 4° anno in congruenza coi periodici rinnovi degli accordi Anci-Conai, ottenendo il nuovo valore RU_f_n (con n da 4 a 15).

Ai fini del suddetto adeguamento, si specifica a seguire la modalità adottata per la quantificazione del suddetto ricavo unitario minimo di filiera merceologica per il 3° anno di affidamento, ai sensi dell'accordo Anci-Conai vigente. In occasione del rinnovo dell'accordo Anci-Conai si prevede che il suddetto adeguamento sia effettuato, per quanto compatibile con la struttura del futuro accordo, applicando la medesima modalità.

Imballaggi in carta e cartone e frazione merceologica simile

Il ricavo unitario minimo di filiera al 3° anno di affidamento è definito pari a 42,68 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Comieco per l'anno 2018 per la raccolta congiunta di carta/cartone con riferimento alla fascia di impurezze $\leq 3\%$.

Imballaggi in plastica e plastica/barattolame (raccolta multimateriale)

Il ricavo unitario minimo di filiera al 3° anno di affidamento è definito pari a 239,18 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Corepla per l'anno 2018 per la raccolta della plastica multimateriale di flusso D (298,97 €/t), detratto di una quota di 20% di Frazione Estranea (FE).

Imballaggi in vetro

Il ricavo unitario minimo di filiera al 3° anno di affidamento è definito pari a 44,84 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Coreve per l'anno 2018 per la raccolta con riferimento alla fascia C di impurezze ($\leq 3\%$).

Imballaggi in acciaio

Il ricavo unitario minimo di filiera al 3° anno di affidamento è definito pari a 105,84 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Ricrea per l'anno 2018 per la raccolta con riferimento alla fascia 2 di impurezze ($\leq 10\%$).

Imballaggi in alluminio

Il ricavo unitario minimo di filiera al 3° anno di affidamento è definito pari a 456,05 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Cial per l'anno 2018 per la raccolta con riferimento alla fascia A di impurezze ($\leq 5\%$).

Imballaggi in legno (e altri rifiuti ingombranti in legno)

Il ricavo unitario minimo di filiera al 3° anno di affidamento è definito pari a 10,39 €/t da applicarsi al quantitativo intercettato dalla raccolta differenziata (eventuali frazioni estranee incluse), essendo tale quotazione corrispondente a quanto riconosciuto dal vigente Accordo Quadro – Allegato Tecnico Rilegno per l'anno 2018 per la raccolta con riferimento alla media di quanto riconosciuto per la raccolta selettiva di rifiuti di imballaggio in prima fascia di impurezze ($\leq 2,5\%$) e per la raccolta congiunta (imballaggi e ingombranti) in prima fascia di impurezze ($\leq 2,5\%$).

Si veda al riguardo il seguente calcolo esplicativo:

$$(16,93 + 3,85) / 2 = 10,39 \text{ €/t}$$

ALLEGATO E: Regolazione economica dei costi/ricavi per il recupero/smaltimento dei rifiuti differenziati di cui all'Art 10, comma 1, lett. b) e c)

A. Nella seguente tabella B sono riportati i costi complessivi base per il trattamento a livello di bacino territoriale dei rifiuti organici (umido e verde) e delle altre RD costituite dai rifiuti diversi da quelli organici e da quelli di cui agli accordi Anci-Conai per il 1° e 2° anno di affidamento.

TABELLA B

Macro filiera merceologica (f)	Costo/ricavo complessivo base (euro) 1° anno di affidamento (CCB_f_1)	Costo/ricavo complessivo base (euro) 2° anno di affidamento (CCB_f_2)
Umido	1.705.872	2.191.927
Verde	1.693.696	1.606.936
Altre RD	1.349.466	1.310.357

Il Gestore dovrà collocare sul mercato le frazioni di umido e verde e le altre frazioni raccolte in maniera differenziata mediante procedure competitive e produrre i contratti e qualsiasi documento utile per la quantificazione dei costi effettivamente sostenuti, al fine della loro validazione e riconoscimento da parte dell'Agenzia all'interno dei piani finanziari (CGA_f sono i costi consuntivi validati di ciascuna delle 3 macro filiere merceologiche).

B. Per ogni anno di affidamento (n) l'Agenzia determinerà, per ciascuna macro filiera, il costo/ricavo in acconto, relativo a costi/ricavi derivanti dall'attività di commercializzazione. Tale acconto (CCMac_f_n) è costituito:

- per il 1° e 2° anno di affidamento (n=1, 2), dal relativo costo/ricavo complessivo base indicato nella tabella B (rispettivamente CCB_f_1 e CCB_f_2)

$$CCMac_f_n = CCB_f_n$$

- per ciascun anno dal 3° anno di affidamento al 15° (n=3, 4, ..., 15), dal costo/ricavo validato del secondo anno antecedente (CGA_f_n-2)

$$CCMac_f_n = CGA_f_n-2$$

C. Per ogni anno n, a partire dal 3° anno di affidamento, si conguaglierà, per ciascuna macro filiera, la differenza fra i costi/ricavi validati del secondo anno antecedente (CGA_f_n-2) e gli acconti di cui al punto B:

$$\text{Conguaglio} = CGA_f_n-2 - CCMac_f_n-2$$

D. Gli importi calcolati ai punti B e C sono sommati ai piani finanziari di ogni anno se assumono valore positivo, sono detratti in valore assoluto dai piani finanziari in caso contrario.

E. L'ammontare complessivo degli eventuali conguagli di cui al punto C relativi alle ultime 2 annualità dell'affidamento è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

F. Tutti i costi relativi al servizio di trasporto agli impianti sono già stati considerati fra quelli dei servizi in concessione e pertanto non potranno essere aggiunti ai valori di CGA_f di cui alle precedenti lettere B e C.

G. Nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all'ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l'anno 16° si opera la sostituzione nella tabella sottostante di "15" in "16", "16" in "17" e "17" in "18"; eccetera in caso di maggiori dilazioni temporali.

In sintesi:

Costi/ricavi anni n=1-2 (anni di transitorio)	Costi/ricavi anni n=(da 3 a 15)	Conguagli anni n=16-17
Anno n: costi/ricavi in acconto		
Siano i costi/ricavi effettivi documentati e validati dall'Agenzia dell'anno n-2 pari a CGA_f_n-2 (col segno meno se ricavi)		
CCMac_f_n = CCB_f_n	CCMac_f_n = CGA_f_n-2	
Anno n: costi/ricavi a conguaglio		
Il conguaglio è dato da $\text{Conguaglio} = \text{CGA}_f_{n-2} - \text{CCMac}_f_{n-2}$		

Il procedimento va ripetuto per ciascuna delle 3 macro filiere di Umido, Verde ed Altre RD

TABELLA B		
Macro filiera merceologica (f)	CCB_f_1 (euro)	CCB_f_2 (euro)
Umido	1.705.872	2.191.927
Verde	1.693.696	1.606.936
Altre RD	1.349.466	1.310.357

ALLEGATO F: Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base

A. Il Piano Economico Industriale (PEI) di cui all'Allegato C al Bando di gara e all'Allegato K al presente Contratto contiene le voci di costo annuale dei servizi di base a regime, suddivise in Costi raccolta (CRACC), Costi guardiania, spese e consumi Centri di Raccolta (CDRg), Altri costi Centri di Raccolta (CDRa), Costi spazzamento manuale (CSLma), Costi spazzamento meccanizzato (CSLme), Costi spazzamento misto (CSLmi), Costi altri servizi igiene urbana (CSLas), Costi raccolta e pulizia mercati e manifestazioni (CSLmm), Costi trattamento carta (CTR_carta, se previsti nel PEI), Costi trattamento vetro (CTR_vetro, se previsti nel PEI), Costi trattamento plastica e plastica/barattolame (CTR_plastica, se previsti nel PEI), Costi trattamento legno (CTR_legno, se previsti nel PEI), Costi trattamento acciaio (CTR_acciaio, se previsti nel PEI), Costi trattamento alluminio (CTR_alluminio, se previsti nel PEI), Costi gestione post-mortem (CPM), Costi generali (CGG). Qualora previsti nel PEI, i valori di CTR_carta, CTR_vetro, CTR_plastica, CTR_legno, CTR_acciaio e CTR_alluminio sono da riferirsi a tutte le rispettive quantità di progetto del 3° anno di affidamento Q_DT_f specificate nell'allegato A, anche per le quantità non trattate in impianti del Gestore. Gli importi relativi alle predette voci di costo, come specificati nella busta D dell'offerta, sono riportati di seguito:

- a) CRACC:....., suddiviso dall'Agenzia, sulla base dei modelli di raccolta attivati, in CA=.....per i costi di raccolta nei Comuni di tipo A di....., CB=..... per i costi di raccolta nei Comuni di tipo B di..... (*se esistenti*); (*idem per quelli di tipo C, ecc.*)
- b) CDRg:.....;
- c) CDRa:.....;
- d) CSLma:
- e) CSLme:
- f) CSLmi:
- g) CSLas:
- h) CSLmm:
- i) CTR_carta:
- j) CTR_vetro:

- k) CTR_plastica:
- l) CTR_legno:
- m) CTR_acciaio:
- n) CTR_alluminio:
- o) CPM:
- p) CGG:

B. Nell'Allegato A al presente Contratto sono specificati per ogni Comune gli standard prestazionali del servizio relativi alle giornate annuali stabilite per mercati e manifestazioni (gg_DT), monte ore uomo annuali offerte guardiania Centri di Raccolta (ore_off), Km annuali offerti spazzamento manuale (Km_ma_off), Km annuali offerti spazzamento meccanizzato (Km_me_off), Km annuali offerti spazzamento misto (Km_mi_off). Gli standard prestazionali relativi a giornate annuali per mercati e manifestazioni (gg_DT) sono gli stessi stabiliti nell'Allegato A al Bando di gara. Nell'Allegato A al presente Contratto sono altresì indicate le tonnellate di progetto dell'intero bacino territoriale del 3° anno di affidamento (sono le stesse indicate nell'Allegato A al Bando di gara) relative alle filiere di raccolta differenziata di carta (Q_DT_carta), vetro (Q_DT_vetro), plastica e plastica/barattolame (Q_DT_plastica), legno (Q_DT_legno), acciaio (Q_DT_acciaio), alluminio (Q_DT_alluminio).

C. Le voci di costo indicate al punto A ed i seguenti costi unitari saranno indicizzati per ogni anno n a partire dal 4° anno di affidamento in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2):

- a) Costo unitario di raccolta per utenza dei Comuni di tipo A (CUa, in euro/utenza) pari al rapporto fra CA e il numero complessivo di utenze relative a tutti i Comuni di tipo A del 3° anno di affidamento, Costo unitario di raccolta per utenza dei Comuni di tipo B (CUb, in euro/utenza) pari al rapporto fra CB e il numero complessivo di utenze relative a tutti i Comuni di tipo B del 3° anno di affidamento (*se esistenti; idem per quelli di tipo C, ecc.*);
- b) Costo unitario di guardiania dei Centri di Raccolta (CUcdrg, in euro/ora), pari al rapporto fra CDRg e il totale monte ore uomo annuali minime guardiania Centri di Raccolta MO di cui all'Allegato A al presente Contratto;

- c) Costo unitario degli altri costi dei Centri di Raccolta per utenza (CUcdra, in euro/utenza) pari al rapporto fra CDRa e il numero complessivo di utenze dell'intero bacino territoriale del 3° anno di affidamento;
- d) Costo unitario dello spazzamento manuale per chilometro (CUcslma, in euro/km) pari al rapporto fra CSLma e il totale Km annuali minimi spazzamento manuale KMT_ma di cui all'Allegato A al presente Contratto;
- e) Costo unitario dello spazzamento meccanizzato per chilometro (CUcslme, in euro/km) pari al rapporto fra CSLme e il totale Km annuali minimi spazzamento meccanizzato KMT_me di cui all'Allegato A al presente Contratto;
- f) Costo unitario dello spazzamento misto per chilometro (CUcslmi, in euro/km) pari al rapporto fra CSLmi e il totale Km annuali minimi spazzamento misto KMT_mi di cui all'Allegato A al presente Contratto;
- g) Costo unitario altri servizi igiene urbana per utenza (CUcslas, in euro/utenza) pari al rapporto fra CSLas e il numero complessivo di utenze dell'intero bacino territoriale del 3° anno di affidamento;
- h) Costo unitario raccolta e pulizia mercati e manifestazioni per giornata (CUcslmm, in euro/giornata) pari al rapporto fra CSLmm e il totale giornate annuali stabilite per mercati e manifestazioni GG_DT di cui all'Allegato A al presente Contratto;
- i) Costo unitario trattamento della carta (CUctr_carta, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_carta e Q_DT_carta;
- j) Costo unitario trattamento del vetro (CUctr_vetro, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_vetro e Q_DT_vetro;
- k) Costo unitario trattamento della plastica e plastica/barattolame (CUctr_plastica, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_plastica e Q_DT_plastica;
- l) Costo unitario trattamento del legno (CUctr_legno, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_legno e Q_DT_legno;
- m) Costo unitario trattamento dell'acciaio (CUctr_acciaio, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_acciaio e Q_DT_acciaio;
- n) Costo unitario trattamento dell'alluminio (CUctr_alluminio, in euro/tonnellata) pari al rapporto fra CTR_alluminio e Q_DT_alluminio;

- o) Costo unitario dei costi generali per utenza (CUcgg, in euro/utenza) pari al rapporto fra CGG e il numero complessivo di utenze dell'intero bacino territoriale del 3° anno di affidamento.

D. Il corrispettivo per i costi di raccolta relativo ai Comuni di tipo A è adeguato a partire dal 4° anno di affidamento, come segue:

- a) il corrispettivo CORR_4 e CORR_5 del 4° e 5° anno di affidamento (n = 4, 5) è per ciascun anno pari a CA come indicizzato a partire dal 4° anno in base al 75% dell'indice inflattivo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2);
- b) per ciascuna annualità dal 6° al 15° anno di affidamento (n= 6, 7, ..., 15) il corrispettivo CORR_n è pari al prodotto fra il costo unitario CUa_n dell'anno n e le utenze dei Comuni di tipo A dell'anno n-2:

$$\text{CORR}_n = \text{CUa}_n * \text{UT}_A_{n-2};$$

si precisa che, nell'applicazione della formula di cui sopra per l'anno n, i Comuni di tipo A devono essere individuati in funzione della modalità di raccolta attiva prevista nell'anno n (anche con riferimento a eventuali quote parti del territorio servite con una data modalità di raccolta), mentre il riferimento dell'anno n-2 è esclusivamente relativo al dato "demografico" delle utenze presenti nel territorio di ogni singolo Comune.

E. Il corrispettivo per i costi di raccolta relativo ai Comuni di tipo B (*se esistenti*) è adeguato a partire dal 4° anno di affidamento, come descritto al precedente punto D per i Comuni di tipo A (*idem, se esistenti, per i Comuni di tipo C, ecc...*).

F. Il corrispettivo per i costi per guardiania, spese e consumi Centri di Raccolta è adeguato a partire dal 4° anno di affidamento (n=4, 5, ..., 15), come prodotto fra CUcdrg_n e totale monte ore uomo offerte guardiania Centri di Raccolta MO di cui all'Allegato A al presente Contratto.

G. Il corrispettivo per gli altri costi relativi ai Centri di Raccolta è adeguato a partire dal 4° anno di affidamento, come segue:

- a) il corrispettivo CORR_4 e CORR_5 del 4° e 5° anno di affidamento (n = 4, 5) è per ciascun anno pari a CDRa come indicizzato a partire dal 4° anno in base al 75% dell'indice inflattivo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2);

- b) per ciascuna annualità dal 6° al 15° anno di affidamento (n= 6, 7, ..., 15) il corrispettivo CORR_n è pari al prodotto fra il costo unitario CUcdra_n dell'anno n e le utenze del bacino territoriale dell'anno n-2:

$$\text{CORR}_n = \text{CUcdra}_n * \text{UT}_{n-2}.$$

H. Il corrispettivo per i costi dello spazzamento manuale è adeguato a partire dal 4° anno di affidamento (n=4, 5, ..., 15) come prodotto fra CUclma_n e totale Km annuali offerti spazzamento manuale KMT_{ma} di cui all'Allegato A al presente Contratto.

I. Il corrispettivo per i costi dello spazzamento meccanizzato è adeguato a partire dal 4° anno di affidamento (n=4, 5, ..., 15), come prodotto fra CUclme_n e totale Km annuali offerti spazzamento meccanizzato KMT_{me} di cui all'Allegato A al presente Contratto.

J. Il corrispettivo per i costi dello spazzamento misto è adeguato a partire dal 4° anno di affidamento (n=4, 5, ..., 15), come prodotto fra CUclmi_n e totale Km annuali offerti spazzamento misto KMT_{mi} di cui all'Allegato A al presente Contratto.

K. Il corrispettivo per gli altri servizi di igiene urbana è adeguato a partire dal 4° anno di affidamento, come segue:

- a) il corrispettivo CORR₄ e CORR₅ del 4° e 5° anno di affidamento (n = 4, 5) è per ciascun anno pari a CSLas come indicizzato a partire dal 4° anno in base al 75% dell'indice inflattivo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2);
- b) per ciascuna annualità dal 6° al 15° anno di affidamento (n= 6, 7, ..., 15) il corrispettivo CORR_n è pari al prodotto fra il costo unitario CUclslas_n dell'anno n e le utenze del bacino territoriale dell'anno n-2:

$$\text{CORR}_n = \text{CUclslas}_n * \text{UT}_{n-2}.$$

L. Il corrispettivo per i costi raccolta e pulizia mercati e manifestazioni è adeguato a partire dal 4° anno di affidamento (n=4, 5, ..., 15), come prodotto fra CUclslmm_n e il totale giornate annuali stabilite per mercati e manifestazioni GG_{DT} di cui all'Allegato A al presente Contratto.

M. Il corrispettivo per il trattamento delle filiere Conai (f) di carta, vetro, plastica (include plastica e plastica/barattolame), legno, alluminio e acciaio è adeguato a partire dal 4° anno di affidamento, per ogni singola filiera, come segue:

- a) il corrispettivo CORR_4 del 4° anno di affidamento è pari a CTR_f come indicizzato in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre del 3° anno di affidamento calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese del 2° anno di affidamento;
- b) per ciascuna annualità dal 5° al 15° anno di affidamento (n=5, 7, ..., 15) si riconosce un corrispettivo CORR_n pari al prodotto fra il costo unitario CUctr_f_n dell'anno n e i quantitativi di filiera Q_R_f_n-2 effettivamente raccolti (da dati consuntivi Arpae e con esclusione dei rifiuti assimilati avviati direttamente a recupero dal produttore) nell'anno n-2 nel bacino territoriale:

$$\text{CORR}_n = \text{CUctr}_f_n * \text{Q}_R_f_{n-2};$$

- c) per ogni anno n (n=1, 2, ..., 15) dell'affidamento i costi del trattamento CPC_f_n dei quantitativi documentati QPC_R_f_n (relativi alla procedura competitiva di cui alla L.R.16/2015, art. 3, c. 8, riservata ad un quantitativo pari ad almeno il prodotto del quantitativo totale di filiera effettivamente trattato e documentato per $0,3/(1-0,3)$), calcolati come

$$\text{CPC}_f_n = \text{CUctr}_f_n * \text{QPC}_R_f_n$$

(dove, per gli anni dal 3° al 15° di affidamento, CUctr_f_n è come definito al punto C del presente allegato e per gli anni 1° e 2° è pari a quello del 3°), sono inclusi nella percentuale massima di attività complessivamente oggetto di sub affidamento.

N. Il corrispettivo CPM per i costi di gestione post-mortem delle discariche (che, si ricorda, non comprendono il costo di trasporto a impianti autorizzati e smaltimento del percolato) è adeguato a partire dal 4° anno di affidamento (n=4, 5, ..., 15), in base al 75% dell'indice inflativo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2).

O. Il corrispettivo CGG per i costi generali è adeguato a partire dal 4° anno di affidamento, come segue:

- a) il corrispettivo CORR_4 e CORR_5 del 4° e 5° anno di affidamento (n = 4, 5) è per ciascun anno pari a CGG come indicizzato a partire dal 4° anno in base al 75% dell'indice inflattivo FOI annuale al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2);
- b) per ciascuna annualità dal 6° al 15° anno di affidamento (n= 6, 7, ..., 15) il corrispettivo CORR_n è pari al prodotto fra il costo unitario CUcgg_n dell'anno n e le utenze del bacino territoriale dell'anno n-2:

$$\text{CORR}_n = \text{CUcgg}_n * \text{UT}_{n-2}.$$

P. Nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all'ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l'anno 16° si opera la sostituzione nella tabella sottostante di "15" in "16", "16" in "17" e "17" in "18"; eccetera in caso di maggiori dilazioni temporali.

Q. Come previsto da contratto (Art. 11), grava sul Gestore il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo. Tale quota pari al 2% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal punto successivo.

R. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 5, nei casi di applicazione della tariffa di natura corrispettiva, qualora gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4 abbiano un valore complessivo positivo, il Gestore avrà diritto al riconoscimento dell'intera quota di crediti inesigibili maturati sulle poste suddette, secondo quanto di seguito disciplinato. Con riferimento al Piano finanziario del secondo anno antecedente quello di riferimento, avendo nel suddetto secondo anno antecedente il Gestore provveduto alla gestione della tariffa puntuale avente natura corrispettiva, qualora gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4, abbiano un valore complessivo positivo, si riconoscerà al Gestore un differenziale aggiuntivo rispetto al Piano Finanziario dell'anno di riferimento, calcolato applicando la differenza, qualora positiva, tra la percentuale di inesigibilità effettivamente sostenuta (calcolata come rapporto tra crediti inesigibili maturati al 31 dicembre del secondo anno antecedente quello di riferimento e il totale Piano

finanziario della medesima annualità) e il 2%, all'ammontare complessivo dei predetti elementi di costo passanti. L'eventuale differenziale riferito alle ultime 2 annualità della concessione è riconosciuto al Gestore dal gestore subentrante entro i 12 mesi successivi alla cessazione dell'affidamento.

In sintesi:

Voci di costo utilizzate per adeguamenti corrispettivo	Corrispettivo anno n=4-5	Corrispettivi anni n=(da 6 a 15)
I costi unitari CU e i costi assoluti CA (CB, ecc. se esistenti), CDRa, CSLas, CTR _f (con f: carta, vetro, plastica, legno, acciaio e alluminio), CPM e CGG sotto riportati sono indicizzati a partire dal 4° anno di affidamento (n=4), in base al 75% dell'indice FOI annuale al 30/9/n-1, calcolato come variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (n-2):		
Per i Comuni di tipo A: CU _a (euro/utenza)= CA/ n° utenze relative a tutti i Comuni di tipo A del 3° anno di affidamento	CORR _n = CA	CORR _n = CU _{a_n} * UT _{A_n-2} .
Idem per Comuni di tipo B, C, ecc.. se esistenti		
CU _{cdrg} (euro/ora)= CDRg/MO	CU _{cdrg_n} * MO	
CU _{cdra} (euro/utenza)= CDRa/ n° utenze relative a tutti i Comuni dell'intero bacino territoriale del 3° anno di affidamento	CORR _n = CDRa	CORR _n = CU _{cdra_n} * UT _{n-2} .
CU _{cslma} (euro/km)= CSLma/KMT _{ma}	CU _{cslma_n} * KMT _{ma}	
CU _{cslme} (euro/km)= CSLme/KMT _{me}	CU _{cslme_n} * KMT _{me}	
CU _{cslmi} (euro/km)= CSLmi/KMT _{mi}	CU _{cslmi_n} * KMT _{mi}	
CU _{cslas} (euro/utenza)= CSLas/ n° utenze relative a tutti i Comuni dell'intero bacino territoriale del 3° anno di affidamento	CORR _n = CSLas	CORR _n = CU _{cslas_n} * UT _{n-2} .
CU _{cslmm} (euro/gg)= CSLmm/GG _{DT}	CU _{cslmm_n} * GG _{DT}	
CU _{ctr_carta} (euro/ton)= CTR _{carta} /Q _{DT_carta}	Sia Q _{R_carta_n-2} il quantitativo totale complessivo di carta effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell'anno n-2. Per n=4 CORR _n =CTR _{carta} Per n=5 CORR _n =CU _{ctr_carta_n} * Q _{R_carta_n-2}	CORR _n = CU _{ctr_carta_n} * Q _{R_carta_n-2}
CU _{ctr_vetro} (euro/ton)= CTR _{vetro} /Q _{DT_vetro}	Sia Q _{R_vetro_n-2} il quantitativo totale complessivo di vetro effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell'anno n-2. Per n=4 CORR _n =CTR _{vetro} Per n=5 CORR _n =CU _{ctr_vetro_n} * Q _{R_vetro_n-2}	CORR _n = CU _{ctr_vetro_n} * Q _{R_vetro_n-2}
CU _{ctr_plastica} (euro/ton)= CTR _{plastica} /Q _{DT_plastica}	Sia Q _{R_plastica_n-2} il quantitativo totale complessivo di plastica effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell'anno n-2. Per n=4 CORR _n =CTR _{plastica} Per n=5 CORR _n =CU _{ctr_plastica_n} * Q _{R_plastica_n-2}	CORR _n = CU _{ctr_plastica_n} * Q _{R_plastica_n-2}
CU _{ctr_legno} (euro/ton)= CTR _{legno} /Q _{DT_legno}	Sia Q _{R_legno_n-2} il quantitativo totale complessivo di legno effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell'anno n-2. Per n=4 CORR _n =CTR _{legno} Per n=5 CORR _n =CU _{ctr_legno_n} * Q _{R_legno_n-2}	CORR _n = CU _{ctr_legno_n} * Q _{R_legno_n-2}
CU _{ctr_acciaio} (euro/ton)= CTR _{acciaio} /Q _{DT_acciaio}	Sia Q _{R_acciaio_n-2} il quantitativo totale complessivo di acciaio effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell'anno n-2. Per n=4 CORR _n =CTR _{acciaio} Per n=5 CORR _n =CU _{ctr_acciaio_n} * Q _{R_acciaio_n-2}	CORR _n = CU _{ctr_acciaio_n} * Q _{R_acciaio_n-2}
CU _{ctr_alluminio} (euro/ton)= CTR _{alluminio} /Q _{DT_alluminio}	Sia Q _{R_alluminio_n-2} il quantitativo totale complessivo di alluminio effettivamente raccolto (vedi nota 1) nell'anno n-2.	

Voci di costo utilizzate per adeguamenti corrispettivo	Corrispettivo anno n=4-5	Corrispettivi anni n=(da 6 a 15)
	Per n=4 $CORR_n = CTR_{alluminio}$ Per n=5 $CORR_n = CUctr_{alluminio} * Q_R_{alluminio} n-2$	$CORR_n = CUctr_{alluminio} * Q_R_{alluminio} n-2$
CPM	CPM	
$CUcgg$ (euro/utenza)= CGG / n° utenze relative a tutti i Comuni dell'intero bacino territoriale del 3° anno di affidamento	$CORR_n = CGG$	$CORR_n = CUcgg_n * UT_n-2.$

Nota 1: i quantitativi effettivamente raccolti sono quelli consuntivati annualmente da Arpae, sono esclusi dal computo i rifiuti assimilati avviati direttamente a recupero dal produttore.

ALLEGATO G: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. a)

ALLEGATO H: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. b)

ALLEGATO I: Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1, lett. c)

ALLEGATO J: Penali

(Rif. Art. 58)

Indicazioni preliminari

Con riferimento alla tabella di seguito riportata si premette quanto segue.

1. La **franchigia di tolleranza** rappresenta il numero di sforamenti rispetto agli adempimenti contrattuali, per ogni tipologia di penale, che l’Agenzia, a totale propria discrezione, si riserva di valutare se sanzionabili o meno. Nei tempi relativi alle franchigie sono fatte salve variazioni in aumento dovute a festività.
2. Laddove non specificato il termine “**sforamento**” si riferisce all’unità di misura espressa nella penale.
3. Per **mancata esecuzione** si intende la prestazione non eseguita od eseguita per meno del 50% del previsto/programmato; in tale categoria sono comprese anche esecuzioni ritardate rispetto ai tempi previsti/programmati.
4. Per **incompleta esecuzione** si intende la prestazione eseguita per almeno il 50% del previsto/programmato e comunque non completata.
5. Per **insufficiente esecuzione** dei servizi si intende la mancata esecuzione delle attività accessorie quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: chiusura coperchi, frenatura contenitori, pulizia attorno ai cassonetti, ecc. rispetto a quanto indicato dall’Agenzia (in questo caso verranno applicate le penali per singola contestazione), oppure per esecuzione non svolta a regola d’arte o deficitaria per alcuni aspetti della sua esecuzione.

ID	Settore	Descrizione dell'inadempienza	Franchigia di tolleranza	Inadempimento grave	Penale		
					Mancata esecuzione	Incompleta esecuzione	Insufficiente esecuzione
GS1	Generale	Mancanza o irregolarità nella attivazione dei servizi previsti nel Contratto. Per servizio si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 1) raccolta del rifiuto indifferenziato, 2) raccolta della frazione organica, 3) raccolta della carta e cartone, ..., 4) raccolta su chiamata degli ingombranti, ..., 5) raccolta dei RUP, ..., 6) apertura e gestione dei Centri di Raccolta, 7) servizio di spazzamento manuale, 8) servizio di spazzamento meccanizzato, ..., 9) servizio di lavaggio contenitori, ..., 10) attività di comunicazione ed informazione alle utenze, 11) attivazione del numero verde, 12) apertura degli ecosportelli, 13) attivazione applicazione informativa almeno per i dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet), 14) fornitura ed attivazione delle strutture informatizzate, 15) consegna kit alle utenze, ecc.	N. 2 giorni complessivi di ritardo sull'intero bacino	Inadempimento grave quando è raggiunta la penale massima	1.000,00 euro per giorno di ritardo per singolo servizio contestato, per ogni Comune in cui viene contestato, fino ad un massimo di 20.000,00 Euro/anno	500,00 euro per giorno di ritardo per singolo servizio contestato, per ogni Comune in cui viene contestato, fino ad un massimo di 20.000,00 Euro/anno	
GS2	Sistema duale	Mancanza o irregolarità nella attivazione del sistema duale nei termini previsti dal Disciplinare Tecnico <i>NOTA: si precisa che le penali indicate sono da intendersi aggiuntive rispetto all'applicazione di ulteriori penali eventualmente associate a specifiche inadempienze rilevate, quali ad es. inerenti gli obblighi di "Comunicazione all'Agenzia"</i>	N. 2 giorni complessivi di ritardo sull'intero bacino	Inadempimento grave quando è raggiunta la penale massima	0,1 per mille del corrispettivo complessivo annuo di bacino per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del sistema duale o per giorno di non funzionamento dello stesso, fino ad un massimo dell'1 per cento del corrispettivo complessivo annuo di bacino	0,02 per mille del corrispettivo complessivo annuo di bacino per ogni giorno di non funzionamento parziale dello stesso, fino ad un massimo dell'1 per cento del corrispettivo complessivo annuo di bacino	
GS3	Tutti i servizi	Mancanza o irregolarità nel rispetto degli orari concordati con l'Agenzia per l'esecuzione delle prestazioni	N. 1 sfioramento al mese per Comune		200,00 euro per ora di ritardo per singola contestazione		
GS4	Tutti i servizi	Mancanza o irregolarità nell'intervento di pulizia e ripristino della sicurezza stradale ed ambientale nei luoghi che a seguito di perdita di rifiuti o liquidi in relazione alle attività svolte nell'ambito della presente concessione (es. perdita di olio idraulico, perdita di rifiuti durante il trasporto, ecc..)	N. 1 sfioramento all'anno sull'intero bacino		1.000,00 euro per singola contestazione		
GS5	Centro servizi	Mancanza o irregolarità nella apertura o incompleta dotazione dei cantieri operativi o del centro servizi, secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico			500,00 euro/giorno di ritardo		

GS6	Certificazioni	Mancanza o irregolarità nel mantenimento della certificazione di Qualità e del Sistema di Gestione Ambientale			300,00 euro per mese non coperto per singola certificazione	
GS7	Generale	Qualunque altra inadempienza rispetto agli obblighi descritti dal Contratto di servizio non indicata nel presente allegato	N. 1 sfioramento al mese per Comune		200,00 euro per singola contestazione	
GS8	Generale	Mancanza di conformità tra elementi progettuali offerti in gara e reale esecuzione del servizio			300,00 euro per singola contestazione	
GS9	Generale	Mancato conseguimento da parte del Gestore delle percentuali di raccolta differenziata, sul singolo Comune o sul bacino complessivo, di cui all'Allegato A del presente Contratto (per il 4° anno di affidamento e successivi si considerano come riferimento i valori esposti per il 3° anno).		<p align="center"><u>Mancato conseguimento della % di RD sul bacino complessivo:</u></p> <p align="center">0,5 per mille del corrispettivo complessivo annuo di bacino per ogni punto non raggiunto (es. per obiettivo di bacino pari al 73% di RD, in caso di conseguimento del 71% di RD si applica una penale di: $2 * 0,5 = 1$ per mille)</p> <p align="center"><u>Mancato conseguimento della % di RD su singoli Comuni:</u> (si applica solo qualora non risulti applicata la penale di cui sopra relativa al mancato conseguimento della % di RD sul bacino complessivo):</p> <p align="center">0,5 per mille del corrispettivo complessivo annuo di bacino per ogni punto non raggiunto per il peso percentuale del Comune sul totale del bacino in termini di numero di utenze (es. per obiettivo comunale pari al 75% di RD, in caso di conseguimento del valore del 70% di RD, se il Comune pesa per il 4% del totale delle utenze del bacino si applica una penale di: $5 * 0,5 * 4\% = 0,1$ per mille)</p>		

ID	Settore	Prestazione od Inadempienza	Franchigia di tolleranza	Inadempimento grave	Penale		
					Mancata esecuzione	Incompleta esecuzione	Insufficiente esecuzione
PM1	Personale	Mancanza o irregolarità nel rispetto di quanto previsto in ordine al personale impiegato			500,00 euro per singola contestazione		
PM2	Personale	Mancanza o irregolarità nel rispetto di quanto indicato nel piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori		Inadempimento grave	1.500,00 euro per singola contestazione		
PM3	Personale	Mancanza o irregolarità nell'utilizzo dei DPI da parte del personale operativo			200,00 euro per singolo inadempimento		
PM4	Personale	Mancanza o irregolarità nell'utilizzo delle divise aziendali e/o del cartellino di riconoscimento o similare che consenta l'identificazione da parte del personale operativo	N. 2 sforamenti al mese sull'intero bacino		100,00 euro per singolo inadempimento		
PM5	Personale	Mancanza o irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni			400,00 euro per singola contestazione		
PM6	Mezzi	Mancanza o irregolarità nel rispetto della normativa vigente in materia di mezzi utilizzati e/o di validità delle patenti di guida degli autisti e/o di autorizzazione al trasporto, nonché mancata comunicazione all'Agenzia di tutte le variazioni intervenute nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in particolare eventuali sospensioni dell'iscrizione e interdizioni dei mezzi		Inadempimento grave	500,00 euro per singola contestazione		
PM7	Mezzi	Mancanza o irregolarità nell'utilizzo e nella caratterizzazione visiva dei mezzi nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Disciplinare Tecnico, ivi inclusa la vetustà massima prevista	N. 2 sforamenti al mese sull'intero bacino		100,00 euro/giorno per singola contestazione		
PM9	Informatizzazione	Mancanza o irregolarità nell'utilizzo dei dispositivi per la tracciabilità del servizio per ogni frazione di rifiuto prevista nel Contratto di servizio, per causa imputabile al Gestore	N. 1 sforamento al mese sull'intero bacino	Inadempimento grave quando è raggiunta la penale di 5.000,00 Euro in un anno sull'intero bacino	100,00 euro/giorno/frazione di rifiuto		
PM10	Informatizzazione	Mancanza o irregolarità nell'utilizzo dei dispositivi per la lettura dei sistemi di identificazione dei contenitori o delle strutture informatizzate per ogni frazione di rifiuto prevista nel Contratto di servizio, per causa imputabile al Gestore	N. 1 sforamento all'anno per Comune	Inadempimento grave quando è raggiunta la penale di 5.000,00 Euro in un anno sull'intero bacino	100,00 euro/giorno/frazione di rifiuto + 10,00 euro/giorno per ogni utenza non rilevata		

ID	Settore	Prestazione od Inadempienza	Franchigia di tolleranza	Inadempimento grave	Penale		
					Mancata esecuzione	Incompleta esecuzione	Insufficiente esecuzione
SR1	Servizio raccolta rifiuti	Mancanza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni di raccolta		Inadempimento grave	2.500,00 euro per circuito per giorno		
SR2	Servizio raccolta rifiuti	Mancanza o irregolarità nel conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) ad impianti non autorizzati		Inadempimento grave	5.000,00 euro per singola contestazione		
SR3	Servizio raccolta rifiuti	Contaminazione e/o miscelazione di rifiuti		Inadempimento grave	2.000,00 euro per singola contestazione		
SR4	Servizio raccolta rifiuti	Mancanza o irregolarità nell'effettuazione dei servizi direttamente afferenti a contenitori/attrezzature, quali contenitore non svuotato, mancata raccolta del rifiuto depositato a fianco del contenitore, riposizionamento non corretto, coperchio lasciato aperto, danneggiamento attrezzatura/contenitore a causa di uso improprio da parte del Gestore, mancata raccolta domiciliare del rifiuto esposto dall'utente nei servizi a chiamata, ecc.		Inadempimento grave quando è raggiunta la penale massima		50,00 euro per singolo contenitore od utenza o contestazione fino ad un massimo di 2.500,00 euro per circuito per giorno	
SR5	Servizio raccolta rifiuti	Mancanza o irregolarità nell'effettuazione della singola prestazione di raccolta di rifiuto abbandonato	N. 1 sfioramento all'anno per Comune		500,00 euro per singola prestazione		
SR6	Servizio raccolta rifiuti	Mancanza o irregolarità nell'effettuazione della singola prestazione di lavaggio contenitori	N. 1 sfioramento al mese per Comune		100,00 euro per singolo contenitore		
SR7	Servizio raccolta rifiuti	Mancanza o irregolarità nella esecuzione qualitativa della singola prestazione ad esempio: danneggiamento RAEE, rifiuto raccolto in maniera parziale, ritardo superiore ad un'ora nei casi di ritiri con orario concordato con l'utente e/o l'Agenzia, contenitori lavati parzialmente, ecc.	N. 1 sfioramento al mese per Comune				100,00 euro per singola contestazione
SR8	Servizio raccolta rifiuti	Mancanza o irregolarità nella manutenzione o sostituzione di contenitori presenti nel territorio rispetto ai tempi ed alle modalità segnalate dall'Agenzia	N. 1 sfioramento al mese per Comune		100,00 euro per giorno di ritardo		
SR9	Servizio raccolta rifiuti	Mancanza o irregolarità nell'esecuzione qualitativa della singola prestazione che comporti la perdita della possibilità di riutilizzo dell'oggetto conferito dall'utente e destinato ad impianti di preparazione per il riutilizzo, ad esempio per RAEE e ingombranti	N. 2 sfioramenti all'anno sull'intero bacino				200,00 euro per singola contestazione
SR10	Servizio raccolta rifiuti	Mancanza o irregolarità nella disponibilità dei mezzi nelle giornate di intervento richieste per raccolte particolari quali pile, farmaci, toner, olio vegetale, indumenti usati, o similari	N. 1 sfioramento all'anno sull'intero bacino		300,00 euro per singola contestazione		
SR11	Gestione Centro di Raccolta	Mancata apertura del centro di raccolta o ritardo di apertura superiore ai 60 minuti senza comunicazione preventiva		Inadempimento grave	3.000,00 euro per ogni singola contestazione		

ID	Settore	Prestazione od Inadempienza	Franchigia di tolleranza	Inadempimento grave	Penale		
					Mancata esecuzione	Incompleta esecuzione	Insufficiente esecuzione
SR12	Gestione Centro di Raccolta	Ritardo di apertura inferiore ai 60 minuti con o senza comunicazione preventiva o ritardo di apertura superiore ai 60 minuti con comunicazione preventiva	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino		500,00 euro per ogni singola contestazione		
SR13	Gestione Centro di Raccolta	Mancanza o irregolarità nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare Tecnico per la conduzione del Centro di Raccolta	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino		200,00 euro per singolo inadempimento		
SR14	Gestione Centro di Raccolta	Mancanza o irregolarità nella predisposizione e nella corretta conduzione di area adeguata al posizionamento di rifiuti riutilizzabili da destinare a preparazione per il riutilizzo	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino		500,00 euro per singolo inadempimento		
SR15	Gestione Centro di Raccolta	Mancanza o irregolarità nel rispetto delle normative vigenti		Inadempimento grave quando è raggiunta la penale di 4.000,00 Euro in un anno sull'intero bacino	800,00 euro per singolo inadempimento		
SR16	Gestione Centro di Raccolta	Inadeguata collocazione dei rifiuti per flussi omogenei, mancata separazione dei conferimenti di rifiuto per natura/pericolosità	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino				400,00 euro per singola contestazione
SR17	Gestione Centro di Raccolta	Mancanza o irregolarità nella pulizia del centro di raccolta	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino		300,00 euro per singola contestazione		
SR18	Gestione Centro di Raccolta	Mancanza o irregolarità nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino		300,00 euro per singola contestazione		
SR19	Gestione Centro di Raccolta	Mancanza o irregolarità nella registrazione degli utenti e dei rifiuti conferiti al Centro di Raccolta	N. 5 sforamenti all'anno sull'intero bacino		50,00 euro per singola utenza non registrata		
SR20	Gestione Centro di Raccolta	Insufficiente esecuzione qualitativa delle attività richieste	N. 5 sforamenti all'anno sull'intero bacino				200,00 euro per singola contestazione
SR21	Gestione Centro di Raccolta	Mancata verifica della correttezza dei dati presenti nei Formolari di Identificazione dei Rifiuti in uscita dai Centri di Raccolta prima della sottoscrizione degli stessi	N. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino		30,00 euro per singola contestazione		
					Penale		

ID	Settore	Prestazione od Inadempienza	Franchigia di tolleranza	Inadempimento grave	Mancata esecuzione	Incompleta esecuzione	Insufficiente esecuzione
SI1	Servizi di igiene urbana	Mancanza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni di spazzamento manuale/manuale di mantenimento		Inadempimento grave	1.000,00 euro per circuito per giorno		
SI2	Servizi di igiene urbana	Mancanza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni di spazzamento meccanizzato		Inadempimento grave	1.500,00 euro per circuito per giorno		
SI3	Servizi di igiene urbana	Mancanza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni di spazzamento misto		Inadempimento grave	2.000,00 euro per circuito per giorno		
SI4	Servizi di igiene urbana	Mancanza o irregolarità nell'esecuzione qualitativa delle prestazioni di spazzamento manuale/manuale di mantenimento	N. 2 sforamenti al mese per Comune			500,00 euro per circuito per giorno	
SI5	Servizi di igiene urbana	Mancanza o irregolarità nell'esecuzione qualitativa delle prestazioni di spazzamento meccanizzato	N. 2 sforamenti al mese per Comune			750,00 euro per circuito per giorno	
SI6	Servizi di igiene urbana	Mancanza o irregolarità nell'esecuzione qualitativa delle prestazioni di spazzamento misto	N. 2 sforamenti al mese per Comune			1.000,00 euro per circuito per giorno	
SI7	Servizi di igiene urbana	Mancanza o irregolarità nella posa in opera nei tempi programmati, prima dell'esecuzione del servizio di spazzamento meccanizzato o del lavaggio di strade, della segnaletica temporanea necessaria per comunicare agli utenti il divieto di parcheggio e rimozione del veicolo	N. 2 sforamenti al mese per Comune		500,00 euro per circuito per giorno		
SI8	Servizi di igiene urbana	Mancanza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni di pulizia del mercato o di qualunque fiera, manifestazione, evento o sagra programmata	N. 2 sforamenti all'anno per Comune		2.500,00 euro per mercato per giorno		
SI9	Servizi di igiene urbana	Mancanza o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni di lavaggio strade	N. 1 sforamento all'anno per Comune		1.000,00 euro per circuito per giorno		
SI10	Servizi di igiene urbana	Irregolarità nelle prestazioni di servizi di igiene urbana (da intendersi prestazione non eseguita in singole vie, piazze e aree verdi, per singolo mancato punto di lavaggio, mancata raccolta dei rifiuti minuti abbandonati, mancato spazzamento di punti specifici previsti dal Contratto o richiesti dall'Agenzia)	N. 1 sforamento al mese per Comune			200,00 euro per singolo inadempimento	
SI11	Servizi di igiene urbana	Mancanza o irregolarità nell'esecuzione di attività accessorie come mancato svuotamento dei cestini gettacarta, mancata sostituzione del sacchetto dello stesso, rifornimento dispenser sacchetti, ecc.	N. 1 sforamento al mese per Comune		100,00 euro per singolo inadempimento		

ID	Settore	Prestazione od Inadempienza	Franchigia di tolleranza	Inadempimento grave	Penale		
					Mancata esecuzione	Incompleta esecuzione	Insufficiente esecuzione
CC1	Consegna forniture	Mancanza o irregolarità nell'effettuazione di prestazioni specifiche quali mancata consegna composte o mancata consegna sacchi, kit, calendari, o similari	N. 2 sforamenti al mese per Comune		200,00 euro per singola contestazione		
CC2	Campagna di comunicazione	Mancanza o irregolarità nello svolgimento della campagna informativa di avvio servizi rispetto a quanto previsto nel Contratto, ad esempio in termini di qualità e quantità dei vettori di comunicazione, degli argomenti affrontati, degli incontri pubblici ed incontri sul territorio previsti, ecc.	N. 100 abitanti per Comune		5,00 euro/ab. per ogni abitante non raggiunto dalla campagna informativa	3,00 euro/ab. per ogni abitante ove risulti incompleto il servizio	
CC3	Campagna di comunicazione	Mancanza o irregolarità nello svolgimento della campagna informativa annuale rispetto a quanto previsto nel Contratto, ad esempio in termini di qualità e quantità dei vettori di comunicazione, degli argomenti affrontati, degli incontri pubblici ed incontri sul territorio previsti, ecc.	N. 50 abitanti all'anno per Comune		2,00 euro/ab. per ogni abitante non raggiunto dalla campagna informativa	1,00 euro/ab. per ogni abitante ove risulti incompleto il servizio	
CC4	Campagna di comunicazione	Mancanza o irregolarità nell'attivazione del servizio numero verde o degli eco sportelli previsti nel territorio o attivazione applicazione informativa almeno per i dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet)	Vedi GS1	Vedi GS1	500,00 euro per singolo inadempimento e per giorno di ritardo		
CC5	Banca dati	Mancanza o irregolarità nell'attivazione della banca dati utenze o suo aggiornamento	Vedi GS1	Vedi GS1	500,00 euro per giorno di ritardo		
CC6	Banca dati	Mancanza o irregolarità nell'attivazione del censimento puntuale delle attrezzature (contenitori, strutture informatizzate, ecc.) e suo aggiornamento, attraverso il sistema informativo duale nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare Tecnico	Vedi GS1	Vedi GS1	500,00 euro per giorno di ritardo		

ID	Settore	Prestazione od Inadempienza	Franchigia di tolleranza	Inadempimento grave	Penale		
					Mancata esecuzione	Incompleta esecuzione	Insufficiente esecuzione
CO1	Comunicazione all'Agenzia	Mancanza o irregolarità nella consegna di documentazione amministrativa-contabile, compresa la reportistica richiesta a norma di Disciplinare Tecnico	N. 2 giorni all'anno per singolo adempimento o Comune		200,00 euro per giorno di ritardo		
CO2	Comunicazione all'Agenzia	Mancanza o irregolarità nella consegna dei documenti richiesti dalla normativa in tema di sicurezza dei lavoratori	N. 2 giorni all'anno per singolo adempimento o Comune		200,00 euro per giorno di ritardo		
CO3	Comunicazione all'Agenzia	Mancanza o irregolarità nella consegna all'Agenzia di ogni comunicazione o delle informazioni periodiche attraverso il sistema informativo duale, secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico	N. 2 giorni all'anno per singola comunicazione od informazione contestata		100,00 euro per giorno di ritardo per singola comunicazione od informazione contestata		
CO4	Comunicazione all'Agenzia	Mancanza o irregolarità nella consegna e/o corretta compilazione delle copie del formulario e del documento alternativo accettati dall'impianto di destinazione rispetto alle 48 ore dal termine del trasporto	N. 2 giorni max per singolo formulario, max n. 5 sforamenti all'anno sull'intero bacino		20,00 euro per formulario per giorno di ritardo		
CO5	Comunicazione all'Agenzia	Mancanza o irregolarità nella consegna della quarta copia del formulario (originale) rispetto ai tempi stabiliti dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. (tre mesi dalla data di inizio trasporto)	N. 2 giorni max per singolo formulario, max n. 2 sforamenti all'anno sull'intero bacino		20,00 euro per giorno di ritardo		
CO6	Comunicazione all'Agenzia	Mancanza o irregolarità nella comunicazione del nominativo del Referente Operativo	N. 2 giorni di ritardo		100,00 euro/giorno di ritardo		
CO7	Comunicazione all'Agenzia	Mancanza o irregolarità nella segnalazione, nei tempi e nelle modalità concordate con l'Agenzia od indicate nel Disciplinare Tecnico, di anomalie relative alla erogazione dei servizi (es. cassonetti rotti, servizi incompleti, malfunzionamenti dei Centri di Raccolta)	N. 1 sforamento all'anno per Comune		200,00 euro per singola contestazione		
CO8	Comunicazione all'Agenzia	Mendace attestazione di effettuazione dell'intervento programmato che, a seguito di verifiche e/o segnalazioni, non risulti eseguito		Inadempimento grave	1.000,00 euro per singola contestazione		
CO9	Comunicazione all'Agenzia	Mancanza o irregolarità nella consegna dell'autocertificazione (o documento equipollente) dell'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti liquidi originati dal lavaggio dei contenitori mediante l'uso di veicolo lava-cassonetti	N. 1 sforamento all'anno per Comune		500,00 euro per singola contestazione		

ID	Settore	Prestazione od Inadempienza	Franchigia di tolleranza	Inadempimento grave	Penale		
					Mancata esecuzione	Incompleta esecuzione	Insufficiente esecuzione
CO10	Controllo dell'Agenzia	Impedimento o rallentamento dell'azione di controllo dell'Agenzia	N. 1 sfioramento all'anno sull'intero bacino		1.500,00 euro per singola contestazione		
CO11	Controllo dell'Agenzia	Mancata rintracciabilità del Referente Operativo del Gestore nei termini previsti dal Disciplinare Tecnico	N. 2 sfioramenti all'anno sull'intero bacino		100,00 euro per singola contestazione		
CO12	Controllo dell'Agenzia	Mancanza o irregolarità nell'attivazione della prestazione di disponibilità	N. 1 sfioramento all'anno sull'intero bacino		3.000,00 euro per singolo inadempimento		
CO13	Controllo dell'Agenzia	Mancanza o irregolarità nella rispetto dei tempi massimi di attivazione della prestazione di disponibilità	N. 2 sfioramenti all'anno sull'intero bacino		200,00 euro per ogni ora di ritardo		
CO14	Controllo dell'Agenzia	Mancata disponibilità del tecnico reperibile	N. 1 sfioramento all'anno sull'intero bacino		500,00 euro/giorno		

ALLEGATO K: Piano Economico Industriale (PEI)